Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 11

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -

M_DG.Tribunale di LECCE - Prot. 08/01/2025.0000116.U

Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce all'11 novembre 2024 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Mirella AMATO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Federica CAZZATO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Sara DE MITRI; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Maria Luigia GERARDI; Dott.ssa Alessandra GIANGRANDE; Dott.ssa Luisa GRECO; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott. Alessandro LEO; Dott.ssa Laura LERARIO; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Simona MARINOSCI; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott. Michele Angelo MATTIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Chiara PERRONE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Oberdan PICCOLO; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott. Matteo RAMIRES; Dott.ssa Ramona RESTA; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Anna SCARNERA; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott.ssa Giulia Traldi; Dott.ssa Valentina TUCCI; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Gloria VELARDO.

- AREA PENALE -

ABBANDONO DI ANIMALI 9
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2477DEL 14/10/2024 9
AFFIDAMENTO DEL MINORE 10
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2389 DEL 8/10/2024 10
ALTERAZIONE DEI PRESIDI ANTI-INFORTUNISTICI E REATO AGGRAVATO DALL'EVENTO 11
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 526/2024 DEL 23/02/2024 11
ATTI SESSUALI CON MINORENNE 12
1. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGIALE, SENTENZA N. 1901 DEL 16/08/2024 12
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., SENTENZA N. 451 DEL 06/06/2024 13
ATTI VIOLENTI DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA *MORE UXORIO*: STALKING AGGRAVATO O MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA? 14
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP/GUP, SENTENZA N. 681 DEL 25/09/2024 14
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DI RIGETTO APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE DEL 20.09.2024 15
COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI 16
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 2504 DEL 16/10/2024 16
DECLARATORIA DI ESTINZIONE PENA PER DECORSO DEL TEMPO 17
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA N. 456/2024 DEL 23/08/2024 17
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI 18
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 653/2024 DEL 19/09/2024 18
DETENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONI DA GUERRA 19
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGIALE, SENTENZA N. 2014 DEL 03/07/2024 19
DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO 20
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 575/2024 DEL 05/07/2024 20
DICHIARAZIONI PERSONA OFFESA 21
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZIONE PENALE, SENT. N. 33 DEL 28/06/2024 21
DISCRIMEN TRA IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI E LA CONTRAVVENZIONE DI ABBANDONO DI ANIMALI 22
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2477DEL 14/10/2024 22
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLA COSE 23
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORD. N. 5605/2023 R.G.N.R., N. 3396/2024 R.G. G.I.P. DEL 06/11/2024 23
2. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1331/24 DELL'8.5.2024 (DEP. 9.5.2024) 24
ESTORSIONE 25
TRIBUNALE DI LECCE, SENT. N. 2154 DEL 24/09/2024 25
FALSA TESTIMONIANZA 26
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1768 DEL 18/06/2024 26
FRODE INFORMATICA 27
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1513 DEL 23/5/2024 27
GRATUITO PATROCINIO 28

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 729 DEL 03/10/2024 ____ 28
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA E DIVIETO DI DOPPIO GIUDIZIO ____ 29
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2400/24 DEL 07/10/2024 ____ 29
INCENDIO ____ 30
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL 11/09/2024 ____ 30
INSOLVENZA FRAUDOLENTA ____ 31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., ORDINANZA N. 438/2024 R.G.N.R. – N. 2166/2024 R.G.I.P. DEL 08/11/2024 ____ 31
L'OPERATIVITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 649 C.P. AL DELITTO DI ESTORSIONE, CONSUMATO O TENTATO, COMMESSO CON VIOLENZA IN DANNO DI CONGIUNTI ____ 32
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP/GUP, ORDINANZA DI CONVALIDA DI ARRESTO DEL 16/09/2024 ____ 32
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI ____ 33
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 727/2024 ____ 33
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 35 DEL 15/01/2024 ____ 34
MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ____ 35
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1486 DEL 21/05/2024 (DEP. 19.08.2024) ____ 35
NON IMPUTABILITA' E MISURE DI SICUREZZA ____ 36
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2419/24 DEL 09/10/2024 ____ 36
OMESSO DEPOSITO DI SCRITTURE CONTABILI E SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE O MANCATA TENUTA DELLE STESSE ____ 37
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. 428 DEL 27/05/2024 ____ 37
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ____ 38
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 805/2024 DEL 22.10.2024 ____ 38
OSPITALITA' MOMENTANEA E AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 61 N. 11 C.P. ____ 39
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 535 DEL 1°/7/2024 ____ 39
PORNOGRAFIA MINORILE ____ 40
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 797/2024 ____ 40
PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI UN ATTO FALSO ____ 41
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N.2551 DEL 24/09/2024 ____ 41
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2325/24 DEL 01/10/2024 ____ 42
REDDITO DI CITTADINANZA ____ 43
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 730 DEL 03/10/2024 ____ 43
REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TRA PRESENTI E REGIME DI UTILIZZABILITÀ ____ 44
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 2540 DEL 18/10/2024 ____ 44
RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE DI UNA PERSONA GIURIDICA ____ 45
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1747 DEL 14/06/2024 ____ 45
RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE ____ 46
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA PROC. NR. 450/2024 SIGE DEL 29.10.2024 ____ 46
RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO ____ 47

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL 07/08/2024 47
RIFIUTO D'INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE 48
TRIBUNALE DI LECCE, SENT. N. 391 DEL 01/10/2024 48
TRUFFA 49
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DELL'11.06.2024 49
USURA 50
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA PROC. NR. 8093/2022 R.G.GIP (NR. 4191/2022 R.GN.R.) DEL 25.09.2024 50
VIOLAZIONE DELLA CORRISPONDENDZA TRA IMPUTAZIONE E DECISIONE 51
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1039/2024 DEL 10/04/2024 51
VIOLENZA SESSUALE 52
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGIALE, SENTENZA N. 1286/24 DEL 6.5.2024 (DEP. 16.7.2024) 52
ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO IN ASSENZA DELLA DELIBERA COMUNALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DELLA POSTAZIONE DI CONTROLLO 54
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3173/2024 DEL 10/10/2024 54
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO *EX* ART. 445 *BIS* C.P.C.: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA ASL 55
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA DEL 18/9/2024 55
ACCORDI DI SEPARAZIONE DEROGATORI A DISPOSIZIONI DI LEGGE 56
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2937/2024 56
"AGGRAVAMENTO" NON RISARCIBILE NEI CASI DI MALATTIE INGRAVESCENTI 57
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N.3365/2024 DEL 25/10/2024 57
APPELLO AVVERSO ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO PER LITISPENDENZA 58
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 2690/2024 DEL 29/07/2024 58
AZIONE DI DANNO TEMUTO 59
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, ORD. N. 13198/2024 PUBBL. IL 04/10/2024 59
BUONI FRUTTIFERI POSTALI 60
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. 3072 N. DEL 3/10/2024 60
CAPARRA CONFIRMATORIA 61
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2867 DEL 16/09/2024 61
CIRCOLAZIONE STRADALE 62
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3232/2024 PUBBL. IL 17.10.2024. 62
CLAUSOLA COMPROMISSORIA 63
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 5718 DEL 16/09/2024 63
CLAUSOLA PENALE 64
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3319/2024 PUBBLICATA IL 24.10.2024 64
COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE 65
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3024/2024 DEL 27/09/2024 65

COMPETENZA CIVILE 66
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3397/2024 DEL 29/10/2024 66
CONTRATTO DI AGENZIA 67
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA 2858 N. DEL 16/9/2024 67
CRIMINI DI GUERRA E RISRCIMENTO DEL DANNO NELL'AMBITO DEL RAPPORTO PARENTALE 68
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3170/2024 DEL 10/10/2024 68
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A SEGUITO DI SCISSIONE SOCIETARIA 69
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3305 PUBBLICATA IL 23.10.2024 69
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2345/24 DEL 02/10/2024 70
FIDEIUSSIONE E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA 71
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2944/2024 PUBBLICATA IL 23.09.2024 71
IMPRESCRITTIBILITA' DEI CRIMINI INTERNAZIONALI 72
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3169/2024 DEL 10/10/2024 72
INCOMPETENZA TERRITORIALE DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 73
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, ORDINANZA N. 3322/2024 DEL 02/10/2024 73
INTEPRETAZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE 74
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2937/2024 74
INTERESSE AD AGIRE 75
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 3053 DEL 01/10/2024 75
LITISCONSORZIO NECESSARIO NELL'OPPOSIZIONE RECUPERATORIA EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 150 DEL 2011 76
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 3150 DEL 10/10/2024 76
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA 77
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2909 DEL 17/09/2024 77
MINORE ETÀ COME CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA "PROTEZIONE SPECIALE" 78
TRIBUNALE DI LECCE, IV SEZ. DECRETO R.G. N.8574/2023 DEL 22/07/2024 78
MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL GENITORE AFFIDATARIO 79
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. DEL 16/10/2024 79
NOTIFICA DELLA CESSIONE E PAGAMENTO DEL CREDITO CEDUTO 80
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3008 DEL 26/09/2024 80
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE 81
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 2830/2024 DEL 12/09/2024 81
OPPOSIZIONE DI TERZO *EX* ART. 619, COMMA 2, C.P.C. 82
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 2519/2024 DEL 15/07/2024 82
OPZIONE TRA PRESTAZIONI INCOMPATIBILI 84
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., ORDINANZA COLLEGIALE N. 37798/2024 DEL 16/07/2024 84
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., ORDINANZA COLLEGIALE N. 37798/2024 DEL 16/07/2024 85
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO 86

TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2994/2024 DEL 26.09.2024 86
PAGAMENTO DEL COMPENSO DA PARTE DEL COMUNE 87
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2911 DEL 17/09/2024 87
PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE 88
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3322/2024 DEL 24/10/2024 88
PRINCIPIO DI BUONA FEDE CONTRATTUALE 89
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1034 DEL 15/03/2024 89
PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PARTE ONERATA 90
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORD. DEL 15/05/2024 90
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI PER FATTO ILLECITO DEL MINORE 91
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3129 DEL 09/10/2024 91
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 92
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 3068 DEL 2/10/2024 92
RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE 93
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 3251/24 DEL 18/10/2024 93
RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE DEL MINORE 94
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 25/09/2024 94
RICORSO CONTRO L' INAIL: IL CREDITO PER SORTE CAPITALE IN CASO DI RENDITA O INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE 95
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 1822/2024 DELL'1/6/2024 95
RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA 96
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 2513/2024 DEL 15/07/2024 96
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 360/2024 DEL 02.10.2024 97
RISARCIMENTO DANNI DA PERDITA DI *CHANCE* LAVORATIVE FUTURE 98
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3127 DEL 09/10/2024 98
SANZIONI AMMINISTRATIVE 99
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3278/2024 PUBBL. IL 21.10.2024. 99
SERVITÙ 100
Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 1710 del 7/05/2024 100
TERMINE ESSENZIALE 101
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3318/2024 PUBBLICATA IL 24.10.2024 101
TERMINE NEL PRELIMINARE DI VENDITA 102
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 751 DEL 17/03/2022 102
TRASFERIMENTO COATTIVO DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA PER PERSONA DA NOMINARE 103
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3011 DEL 26/09/2024 103

- SETTORE PENALE -

ABBANDONO DI ANIMALI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2477del 14/10/2024
Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero**: Dott. Giuliana Santese V.P.O.
Imputato: A. L.
Condanna *ex* artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI - ABBANDONO DI ANIMALI - MALTRATTAMENTI - ELEMENTO OGGETTIVO – CONTENUTO - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 727 c.p.*

Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione.

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2389 del 8/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Roberta Maggio; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Maria Ligorio**;**
Imputato: V.M.
Assoluzione *ex* art. 530 c.p.p.

MACATA ESECUZIONE PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO – ESCLUSIONE COLPEVOLEZZA- CIRCOSTANCE SOPRAVVENUTE - TUTELA INTERESSE DEL MINORE

Riferimenti normativi: *388 c. 2 c.p.p.*.

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è quello determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore; deve pertanto trattarsi di ragioni scaturite da situazioni sopravvenute non ancora devolute al giudice competente per la modifica del provvedimento di affidamento, ma che integrano comunque i presupposti di fatto per ottenerla. (*Nel caso di specie successivamente ai fatti di causa era intervenuto il provvedimento del giudice che sanciva l'affidamento esclusivo del minore al genitore accusato di aver violato gli obblighi imposti nel primo provvedimento*).

ALTERAZIONE DEI PRESIDI ANTI-INFORTUNISTICI E REATO AGGRAVATO DALL'EVENTO

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 526/2024 del 23/02/2024
Giudice Est.: dott.ssa Elena Coppola **Pubblico Ministero**: dott.ssa Carmen RUGGIERO
Imputati: S.A., S.A., D.P.L., C.D., S.A., R.M., V.R., S.F.
Assoluzione 530 c.p.p.

ALTERAZIONE DEI PRESIDI ANTI-INFRTUNISTICI - REATO DI CONDOTTA DI PERICOLO – REATO AGGRAVATO DLL'EVENTO - VOLONTARIETA' AZIONE OD OMISSIONE - CONFIGURABILITA'

Riferimenti normativi: *artt. 437 commi 1 e 2 c.p. e 530 c.p.p.*

La fattispecie di cui all'art. 437 c.p. contempla all'interno due distinte ipotesi, la prima di delitto di condotta di pericolo, la seconda di evento, come ben intuibile già dalla mera lettura della formulazione legislativa, in cui il distinguo è evidente sulla base della diversa entità della pena.
Al secondo comma, dunque, è previsto il reato di cui al primo comma, ma aggravato dall'evento, dalla realizzazione del pericolo.
Quanto all'elemento soggettivo, trattasi di reato doloso, nelle varie ipotesi, posto che le condotte di rimozione e danneggiamento sono chiaramente evocative di una volontarietà e non di casualità ed anche la omissione è quella dolosa. Oltre alla volontarietà dell'omissione o dell'azione contemplata, occoanche la consapevolezza del significato di tale alterazione dei presidi antinfortunistici, ovvero dell'effetto di pericolo derivante dal proprio agire. (*Fattispecie in cui il Giudice di prime cure ha assolto gli imputati poichè nell'esame della fattispecie in questione, nella sua forma aggravata di cui al secondo comma dell'art. 437 c.p., ha tenuto conto del rapporto con il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., posto che nel caso di specie si verificava un infortunio mortale. Reputava infatti il Tribunale che, anzitutto, nel caso in esame l'unica ipotesi in cui si configurava il reato nella sua forma aggravata era quello della omessa installazione volontaria dei safety switch, che erano previsti entrambi negli schemi elettrico funzionali dell'impianto. Ed invero, l'evento morte, il danno quindi contemplato dalla ipotesi aggravata, si verificava solo per effetto e come conseguenza della condotta de qua, non di certo in relazione alle altre condotte attive e/o omissive, le quali potevano, al più, essere considerate in rapporto di concasualità, ma nessuna delle quali, da sé sola, poteva dirsi in grado di aver determinato l'evento infausto secondo il criterio di alta probabilità logica. Pertanto, rispetto a tutte le altre manomissioni indicate, si configurava esclusivamente il delitto di cui all'art. 437 c.p. I comma, non essendovi alcun nesso delle stesse rispetto alla produzione e verificazione della morte dell'O.*)

ATTI SESSUALI CON MINORENNE

1. Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 1901 del 16/08/2024
Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero**: Dott.ssa Erika Masetti
Imputati: M.S.
Condanna *ex* artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE -REATO DI CUI ALL'ART. 609-QUATER COD. PEN. - CASO DI MINORE GRAVITÀ - GRADO DI COERCIZIONE DELLA PERSONA OFFESA – CONSENSO DELLA VITTIMA - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *art. 609 quater, comma 1, n. 1 c.p. in relazione all'art. 609 bis, 61 comma 1, nn. 5 e 11, c.p.*

In tema di atti sessuali con minorenne il consenso della vittima al rapporto sessuale, pur se inidoneo ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità nel quadro, tuttavia, di una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età. Ne deriva che non può essere riconosciuta l'attenuante in questione sulla base del solo consenso della vittima. (*Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che ostino al riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità, sia l'età della minore, che all'epoca dei fatti aveva cinque anni, sia la reiterazione e la tipologia delle condotte illecite, sintomatiche dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto).*

2. Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sentenza n. 451 del 06/06/2024
Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero**: Dott. Luigi Mastroniani
Imputato: L.L.
Sentenza di assoluzione *ex* artt. 442 e 530 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI SESSUALI CON MINORENNE – SCRIMINANTE - IGNORANZA DELL'ETA' DELLA PERSONA OFFESA – REQUISITI.

Riferimenti normativi*:* *artt. 47, 609-quater, co. 1, n. 1) e 609-sexies cod. pen.*

In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore di anni quattordici, l'ignoranza, da parte del soggetto agente, dell'età della persona offesa scrimina la condotta, laddove si tratti di ignoranza inevitabile. Detto carattere, tuttavia, non può desumersi esclusivamente dalla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, essendo richiesto al soggetto agente un impegno conoscitivo proporzionale ai valori in gioco. (*Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente la scriminante in esame, atteso che l'erronea convinzione dell'imputato circa la minore età della persona offesa si fondava, non solo sulle dichiarazioni ingannevoli della medesima, ma anche su molteplici elementi – fisicità, indipendenza, libero accesso ai social network, linguaggio utilizzato, maturità sessuale – tali da rendere inevitabile l'ignoranza dell'imputato sulla reale età della persona offesa*).

ATTI VIOLENTI DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA *MORE UXORIO*: STALKING AGGRAVATO O MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA?

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP/Gup, sentenza n. 681 del 25/09/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero**: Dott. Luigi Mastroniani
Imputato: P.C.
Condanna *ex* artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – ATTI PERSECUTORI NELLA FORMA AGGRAVATA DI CUI ALL'ART. 612 BIS COMMA 2 C.P. – RAPPORTI CON IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI – ASSORBIMENTO – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *artt. 612 bis co. 2 c.p., art. 572 c.p.*

Il reato di atti persecutori viene assorbito da quello di maltrattamenti quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, la tipologia della relazione tra i soggetti indica il permanere di condizioni che richiedono solidarietà fra i due, mentre si configura l'ipotesi aggravata del delitto di stalking (prevista dall'art. 612 *bis* co. 2 c.p.) quando non residua neppure un'aspettativa di solidarietà tra l'imputato e la persona offesa. (*Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto il reato* ex *art. 612* bis *c.p. non assorbibile in quello di maltrattamenti poiché quest'ultimo si è consumato in costanza di relazione, mentre le condotte persecutorie sono avvenute dopo la cessazione della convivenza e del vincolo affettivo, come gesto per indurre la vittima a riprendere una relazione non più voluta*).

CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ordinanza di rigetto applicazione misura cautelare del 20.09.2024
Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Luigi MASTRONIANI
Imputato: V.G.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI – RICONOSCIBILITA' DEFICIENZA PSICHICA - CRITERI

Riferimenti normativi: *art. 643 c.p.*

Non è necessario che la condizione di deficienza psichica della vittima sia riconoscibile *ictu oculi* da parte di tutti coloro che vengono in contatto occasionale con la persona offesa; ciò nondimeno, se la deficienza psichica viene affermata, non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di notevole potere di suggestione o di persuasione, viene a mancare il presupposto stesso del fatto costituente reato. (*Nel caso di specie, il giudice penale ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. per il delitto di cui all'art. 646 c.p., in considerazione della notevole intelligenza della persona offesa, del suo essere volitiva, dell'assenza di un declino cognitivo e/o di apprezzabili manifestazioni di decadimento mentale, e della sua piena autonomia decisionale e gestionale).*

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 2504 del 16/10/2024
Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero**: VPO Dott. V. Aprile
Imputato: R.P.+2
Assoluzione *ex* art. 530 c.p.p.

AMBIENTE – DELITTI – COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI – MANTENIMENTO DI INCENDIO APPICCATO DA ALTRI – SUSSISTENZA – RAGIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 81 e 110 c.p., 256-bis commi 1e 3 e 256 comma 2 lett. a) D. Lgs. 152/2006*

Integra il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-*bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente natura di reato di pericolo, non solo la condotta di chi dà innesco al fuoco, ma anche quella di chi alimenta un rogo acceso da altri, dal momento che il pericolo persiste anche per effetto della prosecuzione dell'incendio (*Fattispecie in cui il Tribunale desumeva con assoluta verosimiglianza dall'istruttoria dibattimentale come fossero gli imputati ad aver acceso o quantomeno controllato e mantenuto l'incendio, pur infine assolvendo questi ultimi dalla fattispecie in contestazione poiché ritenuta la loro condotta connotata da particolare tenuità*).

DECLARATORIA DI ESTINZIONE PENA PER DECORSO DEL TEMPO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ordinanza n. 456/2024 del 23/08/2024
Giudice Est.: Dott.ssa S. Saracino; **Pubblico Ministero**: /
Imputato: P.R.
Giudice dell'Esecuzione

DECLARATORIA ESTINZIONE PENA PER DECORSO DEL TEMPO – CONDIZIONI OSTATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLA PRESCRIZIONE - RECIDIVA

Riferimenti normativi: *artt. 99, 172, comma 1 e 7, c.p., 676, 667, comma 4, c.p.p.*

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova ai servizi sociali, per cui è competente a decidere il giudice dell'esecuzione, la recidiva rappresenta una condizione ostativa ai fini del riconoscimento della prescrizione, dal momento che l'aggravante, ritualmente contestata all'imputato e non esclusa dal giudice della cognizione, produce i suoi effetti preclusivi e impedisce l'applicazione del dettato normativo di cui all'art. 172 c.p. anche qualora venga riconosciuta equivalente alle concesse attenuanti generiche (*Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, in funzione del giudice dell'esecuzione, ha ritenuto di rigettare l'istanza promossa dal difensore del condannato di estinzione pena per decorso del tempo, in quanto trovava applicazione la preclusione di cui all'ultimo comma dell'art. 172 c.p.: la recidiva, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo la regolare contestazione in tale sede, anche laddove, a seguito del suo accertamento, si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena*).

DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 653/2024 del 19/09/2024
Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero**: Dott. Luigi Mastroniani **Imputato**: D.S.V
Sentenza di assoluzione

LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE - DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI – ARMA NON FUNZIONANTE - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 23 l. n. 110/75*

La natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (*Nel caso di specie, il Gup assolto l'imputato dal delitto di detenzione illegale di armi attesa l'inidoneità oggettiva dell'arma a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e la assoluta inverosimiglianza del rintraccio dei pezzi mancanti, di fattura artigianale e non rinvenibili sul mercato*).

DETENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONI DA GUERRA

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 2014 del 03/07/2024
Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero**: Dott. Maria Vallefuoco
Imputati: S. J.
Condanna *ex* artt. 533 e 535 c.p.p.

ARMI - MUNIZIONI DA GUERRA - DESTINAZIONE AL CARICAMENTO DI ARMI DA GUERRA – INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 2 della L. 895/67; artt. 1 e 2 della L. 110/75.*

In tema di munizioni per armi, ai fini della riconducibilità delle stesse tra le munizioni per armi da guerra ovvero tra le munizioni per armi comuni, deve farsi riferimento alla definizione di munizioni da guerra contenuta nell'art. 1 della legge n. 110 del 1975, secondo la quale costituiscono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi da guerra.
Tale definizione, com'è evidente, e, non reca alcun criterio di carattere intrinseco alla munizione stessa, ma collega la qualità di essa alla sua destinazione. Una indicazione di carattere intrinseco, sia pure indiretta, è contenuta nel successivo art. 2, comma 4, per il quale "*Le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti*". Ne discende, pertanto, che l'esistenza di tali caratteristiche elimina ogni dubbio sulla naturale destinazione delle relative munizioni all'armamento bellico. (*Nel caso di specie, la destinazione originaria della cartuccia da fucile semiautomatico marchiato GFL Italia n. 13 NATO cal. 3,56, detenuta illegalmente dall'imputato, è emersa in modo evidente dalle indicazioni contenute nella perizia balistica in atti, dove è espressamente indicato che la cartuccia in parola poteva essere destinata esclusivamente alle forze militari.)*

DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza n. 575/2024 del 05/07/2024
Giudice Est.: Dott.ssa S. Saracino; **Pubblico Ministero**: Dott.ssa E. Masetti
Imputato: R.E.
Condanna *ex* art. 442, 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO – ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO – Disponibilità e fruibilità potenziale del materiale di cui all'art. 600 quater, secondo comma, cod. pen. - Relazione materiale con la "res" – Aggravanti.

Riferimenti normativi: *art. 600-quater, comma 1 e 2 c.p.*

In tema di detenzione o accesso a materiale pedopornografico, aggravato dall'ingente quantità, le nozioni di possesso e detenzione hanno subìto una progressiva variazione alla luce dell'evolversi delle nuove tecnologie a disposizione. I files audio/video, pur apprezzabili nella loro consistenza tangibile, possono essere utilizzati da più soggetti, anche contemporaneamente, rendendo, di base, il concetto di detenzione scevro dalla fondamentale relazione materiale con la res. Così ridefinito, il concetto di detenzione consiste nella disponibilità e fruibilità materiale del bene, non solo concreta, ma anche potenziale (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che fossero soddisfatti gli elementi oggettivi del delitto contestato: la circostanza che le immagini e i video provenissero da chat di gruppo WhatsApp, in cui possono parteciparvi "centinaia di membri, anche aventi utenze prevalentemente straniere o effimere VoIP", non è suscettibile di spostare i termini di tale orientamento, poiché, facendo parte della chat, ogni partecipante ha accesso alle conversazioni e ai contenuti ivi condivisi, potendo interagire nelle conversazioni con gli altri componenti; ne consegue che i contenuti immessi, anche quando vengano automaticamente salvati con il sistema cloud storage nelle chat di gruppo, diventano "patrimonio comune di ogni componente del gruppo stesso" e, dunque, nell'immediata disponibilità dell'interessato, a nulla rilevando il fatto che l'imputato non fosse il diretto destinatario dei video, ma solo uno tra i tanti fruitori*).

DICHIARAZIONI PERSONA OFFESA

Tribunale di Lecce, I Sezione penale, sent. n. 33 del 28/06/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **V.P.O.** delegato: dott.ssa M.A. Pasquino
Imputato: F.A.
Assoluzione *ex* artt. 605 c.p.p. e 36 D.L.gs. n. 274/200

PROVA – MEZZI DI PROVA – OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - SOGGETTO DANNEGGIATO DAL REATO COSTITUITOSI PARTE CIVILE - VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Riferimenti normativi: *artt. 74, 76 e 192 c.p.p.*

In tema di testimonianza, il principio dell'idoneità delle dichiarazioni della persona offesa a costituire, anche da sole, il fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato - previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto - non può spingersi al punto di conferire il valore di prova ad affermazioni e accuse non sufficientemente circostanziate e rese da persone portatrici di interessi opposti rispetto a quelli dell'imputato (*Nel caso specifico il giudice ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste poiché il propalato offerto dalle persone offese – animate da sentimenti di contrasto nei confronti dell'imputato per motivi di vicinato – non superava il rigoroso vaglio di credibilità e attendibilità richiesto dalla giurisprudenza, risultando le dichiarazioni delle persone offese generiche, poco circostanziate e non verosimili, soprattutto con riferimento all'assenza di motivi contingenti che avrebbero indotto l'imputato a tenere le condotte descritte; affermazione peraltro resa inverosimile dalla stessa ammissione successiva di forti contrasti in corso tra le parti. Peraltro, la mancata descrizione del contesto in cui le frasi sarebbero state – in ipotesi – pronunciate impediva al giudice di valutare l'effettiva portata minatoria delle espressioni riportate).*

DISCRIMEN TRA IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI E LA CONTRAVVENZIONE DI ABBANDONO DI ANIMALI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2477del 14/10/2024
Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero**: Dott. Giuliana Santese V.P.O.
Imputato: A. L.
Condanna *ex* artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI - CONDOTTE PRODUTTIVE DI DOLORE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO – CRITERIO DISCRETIVO – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 544 ter, 727, comma 2, c.p.*

Il criterio discretivo fra la fattispecie criminosa prevista dall'art. 544 *ter* c.p. e il reato contravvenzionale di cui all'art. 727, comma 2, c.p., appare essere riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell'agente, essendo il delitto di maltrattamenti di animali connotato dalla necessaria sussistenza del dolo, persino nella forma specifica ove la condotta sia posta in essere per crudeltà o, comunque, nella sua ordinaria forma ove la condotta sia realizzata senza necessità, riscontrandosi, invece, l'ipotesi contravvenzionale quando le gravi sofferenze derivino dalla detenzione dell'animale secondo modalità improprie non volute dall'agente, ma risultino solo da una condotta colposa dell'agente. (*Nel caso di specie, il Tribunale ha riqualificato la fattispecie di reato di maltrattamenti di animali nella contravvenzione di cui all'art. 727, c.p., ritenendo che non vi fosse in capo all'imputato un intento di provocare sofferenze al cane per crudeltà, dovendosi piuttosto ravvisare un comportamento improntato ad indifferenza connotata da colpa.)*

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLA COSE

1. Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ord. n. 5605/2023 R.G.N.R., n. 3396/2024 R.g. G.i.p. del 06/11/2024

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero**: Dott. Luigi Mastroniani
Indagati: R.G. e P.P
Ordinanza di imputazione coatta

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO – DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI – ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLA COSE – ELEMENTO SOGGETTIVO

Riferimenti normativi: *art. 392 c.p.*

Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all'art. 392 cod. pen., - che necessita del dolo specifico coincidente con l'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con detto dolo, costituisce un presupposto necessario del reato.
(*Nel caso di specie, il Gip, ha ritenuto che la condotta degli indagati fosse idonea ad integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, avendo questi agito - sebbene in buona fede – al fine di esercitare un preteso diritto di servitù di passaggio su di un fondo, mediante danneggiamento del muro di confine*).

2. Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1331/24 dell'8.5.2024 (dep. 9.5.2024)
Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero**: VPO Dott.ssa Giovanna Facendola
Imputato: S.A.
Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

DISCRIMEN TRA IL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO E IL REATO DI ESTORSIONE.

Riferimenti normativi: *artt. 56 e 629 c.p.*

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro non in relazione all'elemento oggettivo, da valutarsi sulla base della gravità della violenza o della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico, con la conseguenza che ricorre la fattispecie cui all'art. 393 c.p. quando l'agente persegua il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa; e la fattispecie cui all'art. 629 c.p., invece, quando l'agente persegua il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. (*Nel caso di specie, l'imputato, prescindendo dalla legittimità o meno della pretesa avanzata, nonché della sussistenza del diritto preteso – posto che la possibilità di ricorso al Giudice deve intendersi come possibilità di fatto che prescinde dalla fondatezza dell'azione – aveva assunto nei confronti delle persone offese un atteggiamento minaccioso e violento al solo fine di ottenere soddisfazione di quanto riteneva gli fosse ancora dovuto, nell'erronea convinzione di esercitare legittimamente un suo diritto. Infatti, l'agente, che, fino a qualche giorno prima, era stato percettore del cd. pocket money, cioè di una somma di denaro atta al suo sostentamento, e correlata al progetto SPRAR, in cui egli era inserito, era intimamente convinto che tale somma di denaro gli spettasse ancora. Per tali ragioni, il Giudice ha riqualificato il reato di tentata estorsione ascritto all'imputato in quello cui all'art. 393 c.p.*).

ESTORSIONE

Tribunale di Lecce, sent. n. 2154 del 24/09/2024
Giudice Rel.: Dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero**: Dott. Alberto Santacatterina
Imputato: M.F.
Non doversi procedere *ex* art. 529 c.p.p.

INGIUSTO PROFITTO – VIOLENZA O MINACCIA – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA – DANNEGGIAMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 629 e 635 c.p.*

Integra il reato di estorsione non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto di dover riqualificare il fatto come originariamente contestato nella fattispecie del danneggiamento con minaccia alla persona ai sensi dell'art. 635 c.p., in quanto dalla descrizione dei fatti fornita dalla persona offesa non emerge con certezza che la condotta violenta e minacciosa sia stata finalizzata a costringere la persona offesa a consegnare la somma di denaro. Il giudice ha pertanto escluso l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta di danneggiamento posta in essere dall'imputato accompagnata dalla minaccia e la coartazione della volontà della persona offesa, volta ad ottenere un ingiusto profitto).*

FALSA TESTIMONIANZA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1768 del 18/06/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero**: VPO Dott. Gioacchino Argentino.
Imputato: P.S.
Assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.

FALSA TESTIMONIANZA E DICHIARAZIONI MENDACI

Riferimenti normativi: *art. 372 c.p.*

Nel delitto di falsa testimonianza, l'elemento materiale consiste non tanto nella difformità tra le dichiarazioni rese dal testimone e la realtà, quanto piuttosto nella difformità tra quanto il teste depone e ciò che egli realmente conosce sui fatti in ordine ai quali viene esaminato. Infatti, affinché si integri tale fattispecie di reato è necessario che il teste menzognero o reticente agisca con dolo, cioè con l'intenzione di mentire e ingannare l'autorità giudiziaria, con una volontaria divergenza tra la deposizione del teste e quanto da lui in realtà percepito dei fatti sui quali è esaminato.
(Nel caso di specie il Giudice non ha ritenuto accertata in maniera tranquillante la responsabilità del P.S. per il reato de quo atteso che dall'istruttoria non sono emersi elementi certi, precisi ed inequivoci rispetto alla violazione dell'obbligo di verità e non reticenza del teste, risultando, piuttosto, acquisiti agli atti del processo deposizioni contraddittorie dello stesso C. in ordine all'effettiva presenza dell'imputato al momento dei fatti per cui era stato citato quale testimone).

FRODE INFORMATICA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1513 del 23/5/2024
Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **P.M.**: Dott.ssa Maria Antonella Pasquino – V.P.O.

Imputato: N.G.;

Condanna *ex* art. 533 c.p.p.

FRODE INFORMATICA – MERA TITOLARITA' DELLA CARTA POSTEPAY – INSUFFICIENZA DI PROVA – NECESSITA' DI ULTERIORI INDIZI – TITOLARITA' DEL CONTO POSTALE – DIFFERENZA.

Riferimenti normativi*:* *artt. 110 640 ter, commi 1 e 3, c.p.,*

In assenza di ulteriori elementi indiziari, la semplice titolarità della carta *Poste Pay* beneficiaria dell'illecito accredito non è sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di frode informatica, essendo necessario accertare se il predetto titolare sia responsabile dell'invio della mail o del sms contenente il *link* che ha reso possibile l'abusiva intromissione nel sistema informatico. Tuttavia, se l'accredito delle somme è avvenuto su conto postale intestato ad un determinato soggetto, può ritenersi provata la responsabilità di quest'ultimo sul presupposto che il conto postale è notoriamente fruibile ed utilizzabile soltanto dal legittimo titolare oppure da un terzo soggetto, ma solo ove a ciò espressamente delegato. (*Nel caso di specie, l'imputata è stata condannata per il delitto di frode informatica di cui agli artt. artt. 110 e 640-ter, commi 1° e 3°, c.p., perché, in concorso con altro soggetto di sesso maschile – rimasto ignoto –, alterando il funzionamento del sistema informatico di Poste Italiane, si procurava un ingiusto profitto con altrui danno. In particolare, contattata telefonicamente la persona offesa, riusciva a carpire il "codice di verifica" che Poste Italiane aveva appena inviato sul cellulare della predetta e successivamente, utilizzando indebitamente l'identità digitale della stessa, disponeva un "postagiro" dell'importo di € 2.700,00 dal conto della persona offesa in favore di conto postale intestato all'imputata stessa, senza fornire alcuna spiegazione giustificativa di tale operazione*).

GRATUITO PATROCINIO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza n. 729 del 03/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO;
Imputato: B.G.
Condanna ex artt. 442, 533, 535 cpp

GRATUITO PATROCINIO – CALCOLO DEL REDDITO – PARAMETRI

Riferimenti normativi: *art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.*

Al fine di determinare il reddito percepito necessario per richiedere il beneficio del gratuito patrocinio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE. (Nel caso di specie, l'imputato aveva presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio allegando solo il reddito ISEE, il giudice penale ha ritenuto che, la sola indicazione del reddito ISEE non fosse idonea a determinare l'effettivo reddito conseguito ai fini della presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, dal momento che la norma parla espressamente di reddito percepito nell'anno di riferimento).

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA E DIVIETO DI DOPPIO GIUDIZIO

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2400/24 del 07/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero**: V.P.O. dott.ssa D. PASSARO
Imputato: R. E.
Assoluzione *ex* art. 530 e 649 c.p.p.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA – LESIONI PERSONALI STRADALI – REATO COMPLESSO – DIVIETO DI DOPPIO GIUDIZIO

Riferimenti normativi: *art. 187 co.1 e 1bis c.d.s. e art. 590bis c.p.*

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione punita dal codice della strada. Infatti, il principio del divieto di doppio giudizio impone che la condotta consistente nella violazione dell'art. 187 co.1 e 1-bis c.d.s. non possa integrare nello stesso tempo fattispecie autonoma di reato e circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 590bis c.p., altrimenti si incorrerebbe in un doppio giudizio. (*Nel caso di specie, l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 187 co.1 e 1-bis c.d.s. perché non poteva essere giudicato per il medesimo fatto già considerato come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 590bis c.p.*).

INCENDIO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, Ordinanza di archiviazione del 11/09/2024
Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika MASETTI
Indagato: C.G.T.

INCENDIO – PERICOLO – NON CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi: *art. 423 c.p.*

Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) non ogni fuoco è qualificabile "ab origine" come "incendio", che si ha solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. (*Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto correttamente formulata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero non potendosi configurare in capo all'indagato il delitto di incendio, poiché il fuoco appiccato dall'indagato aveva dimensioni modeste, circoscritto solo ad alcune siepi su un breve tratto di recinsione ed è stato facilmente spento senza l'intervento dei Vigili del Fuoco).*

INSOLVENZA FRAUDOLENTA

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., ordinanza n. 438/2024 R.G.N.R. – n. 2166/2024 R.G.I.P. del 08/11/2024
Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero**: Dott.ssa Maria Grazia Anastasia
Indagato: C.S.
Ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione e di imputazione coatta *ex* artt. 409 e 410 c.p.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – INSOLVENZA FRAUDOLENTA – TERMINE PER PROPORRE QUERELA – *DIES A QUO*.

Riferimenti normativi: *artt. 124 e 641 cod. pen.*

Il termine per la presentazione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. decorre, non dalla data in cui si verifica l'inadempimento dell'obbligazione, bensì dal momento in cui il creditore acquisisce la certezza che il debitore, contraendo l'obbligazione, aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza con il precipuo fine di non adempierla. (*Nel caso di specie, il giudice penale ha assunto, quale dies del termine per la presentazione della querela, non il momento in cui la persona offesa veniva notiziata dell'elevazione a carico del debitore dell'atto di protesto dell'assegno postale consegnato per il pagamento, ma quello in cui, a fronte dell'istanza di accesso telematico ex art. 492-bis c.p.c., il creditore riceveva la dichiarazione del terzo debitore esecutato in cui si dava atto del saldo contabile negativo del conto intestato al debitore).*

L'OPERATIVITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 649 C.P. AL DELITTO DI ESTORSIONE, CONSUMATO O TENTATO, COMMESSO CON VIOLENZA IN DANNO DI CONGIUNTI

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP/Gup, ordinanza di convalida di arresto del 16/09/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Tea Verderosa; **Pubblico Ministero**: Dott.ssa Patrizia Ciccarese
Indagato: A.G.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO DI ESTORSIONE COMMESSO CON VIOLENZA A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITA' – APPLICABILITA' AL TENTATIVO – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *artt. 56-629, 629 e 649 c.p.*

In tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, consumati o tentati, la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. si applica – e quindi il soggetto non è punibile – nel caso in cui le condotte estorsive siano commesse con violenza alle persone, rientrando in detta nozione non solo la 'minaccia' ma anche la 'violenza morale', giacché la clausola derogatoria prevista dall'art. 649 co. 3 c.p. opera solo quando il fatto sia commesso con 'violenza fisica'. (*Nel caso in esame, la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. opera in quanto l'indagato, al fine di costringere la madre a consegnargli una somma di denaro, teneva una condotta meramente minatoria e non violenta, integrando il reato in forma meramente tentata in quanto l'evento non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà, ovvero perché la madre usciva di casa e chiamava i Carabinieri*).

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI

1. Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 727/2024
Giudice: dott.ssa Giulia Proto
Imputato: G.A.
Sentenza di condanna in abbreviato

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI – CONVIVENZA – TIPICITÀ DELLA CONDOTTA

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Quanto al reato di cui all'art. 572 c.p., esso si configura anche in assenza di un rapporto di stabile convivenza tra le parti, tenuto conto non solo del rapporto di consanguineità tra imputato e persona offesa, ma anche del rapporto di cura, sicché, ove tra i soggetti non sussista un rapporto di convivenza, la permanenza di un vincolo di tipo esclusivamente formale non è sufficiente, di per sé, ad assurgere a criterio valutativo dirimente, dovendosi, viceversa, indagare la sussistenza o meno di un rapporto che nel suo sviluppo sostanziale mantenga le caratteristiche della familiarità e riveli la permanenza di vincolo di solidarietà che della "famiglia" costituisce il tratto fondante (non potendo, questa, ridursi ad un mero dato anagrafico). Si richiede, pertanto, ai fini della configurabilità del reato, la permanenza di rapporti di reciproca assistenza morale e affettiva. *(Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto in parola, in quanto lo stesso aveva posto in essere sistematicamente condotte vessatorie e violente in danno dei familiari, padre e fratello, nonostante l'assenza di convivenza – la quale, peraltro, era venuta meno solo a seguito di provvedimento cautelare del Giudice con il quale era stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare dell'imputato).*

2. Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, SENT. n. 35 del 15/01/2024
Giudice: dott. Angelo Zizzari**; Pubblico Ministero:** dott. Alessandro Prontera
Imputato: S.M.
Sentenza di condanna

MALTRATTAMENTI – NOZIONE DI FAMILIARE – ELEMENTO DELLA CONVIVENZA

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Il reato di maltrattamenti è configurabile anche nel caso di familiare non convivente, in quanto la norma identifica quale soggetto passivo "persona della famiglia o comunque convivente", sicché la convivenza quale requisito di configurabilità del delitto *de quo* è richiesta solo allorquando la persona offesa sia estranea alla "famiglia", fatta salva la definitiva interruzione di qualsivoglia rapporto di tra le parti, tale per cui debba intendersi venuto meno il vincolo di solidarietà tipico della famiglia (*Nel caso di specie è stato ritenuto integrato il delitto di maltrattamenti nei confronti della sorella non convivente, posto che l'imputato aveva con la stessa un rapporto pressoché quotidiano*).

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1486 del 21/05/2024 (dep. 19.08.2024)
Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero**: VPO Dott.ssa Mariella Fanuli.
Imputato: P.A.
Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE E RUOLO DEI FIGLI MINORI

Riferimenti normativi: *art. 388 co. 2 c.p.*

Integra il delitto di cui all'art. 388 co. 2 c.p. la mancata consegna, da parte del genitore affidatario, dei figli al genitore titolare del diritto di visita, così come giudizialmente stabilito. Ed ancora, in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma 2, c.p., il consenso dei figli minorenni alla condotta di un genitore che impedisca l'altro l'esercizio del diritto di visita non esclude la sussistenza del reato. (*Nel caso di specie il Giudice ha condannato l'imputata per il reato de quo in quanto le resistenze manifestate dalle bambine agli incontri con il padre – lungi dal costituire atteggiamenti spontanei derivanti dalla costruzione di un negativo rapporto genitoriale – erano in realtà il frutto di comportamenti fraudolenti ed elusivi realizzati dall'imputata in mala fede in quanto volti sostanzialmente ad ostacolare le visite paterne; cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 14.09.2020 n. 29672).*

NON IMPUTABILITA' E MISURE DI SICUREZZA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2419/24 del 09/10/2024
Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero**: VPO dott.ssa Maria Antonella PASQUINO
Imputato: S.C.
Assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 88 c.p.

PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELLE MISURE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO NON IMPUTABILE

Riferimenti normativi: *artt. 71, comma 1, 72 bis, 202 e ss. c.p.p.*

Se, a seguito di accertamenti peritali, risulta l'incapacità di stare in giudizio di natura irreversibile dell'imputato, che sia anche socialmente pericolo, il giudice in applicazione dell'art 71 comma 1 c.p.p., ove risulti altresì l'incapacità di intendere e volere al momento del fatto, dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento per vizio di mente ed applicare la misura di sicurezza.
(Nel caso di specie, il Giudice, a seguito della accertata incapacità processuale dell'imputato ritenuto socialmente pericoloso – non ravvisando elementi idonei ad escludere la sua responsabilità, sulla base delle prove acquisite in dibattimento- pronunciava una sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, disponendo nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero presso una struttura sanitaria).

OMESSO DEPOSITO DI SCRITTURE CONTABILI E SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE O MANCATA TENUTA DELLE STESSE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. 428 del 27/05/2024
Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott. Massimiliano Carducci
Indagata: L.A. +1
Sentenza di condanna

CONCORSO TRA REATI – CONCORSO APPARENTE DI NORME - ASSORBIMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 216 c. 1 n. 2 e 220-in relaz. all'art. 16 R.D. 267/1942*

Il reato di omesso deposito delle scritture contabili è assorbito in quello di sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle stesse, di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2, l. fall. in quanto la violazione dell'obbligo di deposito delle scritture contabili è lesiva della disponibilità degli strumenti necessari alla ricostruzione delle vicende della fallita, presentando quindi omogeneità strutturale e funzionale con la bancarotta documentale (semplice o fraudolenta) solo se commessa mediante sottrazione, distruzione o mancata tenuta della contabilità.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza n. 805/2024 del 22.10.2024
Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Erika MASETTI
Imputato: M.D.S.
Assoluzione ex art. 442, in relazione all'art. 530 c.p.p.

RITO ABBREVIATO – OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI – ONERE DELLA PROVA -

Riferimenti normativi: *art. 2 comma 1-bis. del D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, modificato con D.L. vo n. 211/1994 e da ultimo con D.L. vo n. 8/2016, artt. 438 e seguenti c.p.p.*

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso della retribuzione. (*Nel caso di specie, il giudice penale ha escluso la responsabilità dell'imputato per il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali atteso che M.D. S. ha fornito la prova che nel periodo cui si riferisce la contestazione, le retribuzioni ai dipendenti non sono state corrisposte, né esiste qualche elemento da cui potersi evincere che esse siano state pagate).*

OSPITALITA' MOMENTANEA E AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 61 N. 11 C.P.

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 535 del 1°/7/2024
Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Donatina Antonia Buffelli
Imputato: H.U.
Sentenza di condanna in abbreviato

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI – NOZIONE DI OSPITALITA'

Riferimenti normativi: *61 n. 11 c.p.*

È configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., con riferimento all' «ospitalità», anche quando l'ospite è accolto occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente nella sfera domestica di altra persona o in luogo d questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso. (*Nel caso di specie è stata riconosciuta la circostanza aggravante* de qua *in un caso di violenza sessuale commessa presso l'abitazione della vittima, ove l'imputato si era recato per dei chiarimenti*)
Conforme a *Cass., Sez. I, n. 35187/2002*

PORNOGRAFIA MINORILE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 797/2024
Giudice: dott.ssa Giulia Proto
Imputato: G.O.
Sentenza di condanna in abbreviato

PORNOGRAFIA MINORILE – ISTIGAZIONE – TIPICITÀ DELLA CONDOTTA

Riferimenti normativi: *art. 600-ter c.p.*

Quanto al reato di cui all'art. 600-ter, c. 1 n. 1 c. p., risponde del delitto anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o *indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo. (Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto in parola in quanto, nel corso di una conversazione online, per mezzo di varie lusinghe, aveva chiesto e ottenuto una foto in cui una minore di anni dodici compariva completamente nuda, nonché un video in cui la stessa veniva coinvolta in atti di autoerotismo espliciti).*

PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI UN ATTO FALSO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n.2551 del 24/09/2024
Giudice Est: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Giuliana Santese
Imputato: M. C.
Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

VERBALE FALSO ATTENSTANTE AUTENTICITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO – ESIBIZIONE IN GIUDIZIO – ATTITUDINE A COSTITUIRE PROVA DELL FATTO

Riferimenti normativi: *art. 489 in relazione agli artt. 482, 476 c.p..*

In tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto o la finalità perseguita dall'agente. (*Nel caso di specie l'imputata, presentando ricorso al Tribunale, aveva depositato un verbale della commissione provinciale CISOA che accertava l'autenticità del rapporti di lavoro, risultato poi falso*).

PORTO DI ARMI OD OGGETTI ATTI AD OFFENDERE

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 2325/24 del 01/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero**: V.P.O. dott.ssa R. APRILE
Imputato: M.R.
Assoluzione *ex* art. 530 c.p.p.

PORTO DI ARMI OD OGGETTI ATTI AD OFFENDERE – GIUSTIFICATO MOTIVO – AMMISSIBILITA'.

Riferimenti normativi: *art. 4 comma 2 Legge n. 110/1975*

In tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, non integra la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75 la detenzione di uno degli strumenti indicati dalla norma incriminatrice laddove vi sia un giustificato motivo tale per cui il contravventore abbia portato fuori dalla propria abitazione uno di tali strumenti. (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto scriminato il possesso di un coltello a scatto, conservato nella tasca dei pantaloni, in quanto – alla luce della documentazione inerente all'attività lavorativa espletata, prodotta dalla difesa, nonché della versione fornita dall'imputato – si è ritenuta la compatibilità di tale strumento con l'attività lavorativa espletata (manutentore/tutto-fare di una struttura recettizia del tipo "agriturismo") e verosimile che l'imputato, il giorno della perquisizione, abbia dimenticato di riporre il coltello al suo posto, avendo raggiunto la casa dei suoi genitori subito dopo la fine del turno di lavoro*).

REDDITO DI CITTADINANZA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenza n. 730 del 03/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero**:
Imputato: M.T.
Condanna ex artt. 442, 533, 535 cpp

REDDITO DI CITTADINANZA - ABROGAZIONE ART. 7 D.L. 4/2019 – APPLICABILITA' DELLA NORMA FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Riferimenti normativi: *art. 7 co. 1 D. Lvo 4/2019 convertito in L. n. 26/2019*

In materia di reddito di cittadinanza, ritenuto che l'abrogazione dell'art 7 D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L n. 26/2019, si coordina cronologicamente con la nuova norma incriminatrice prevista dall'art. 8 D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla L 85/2023, è da ritenersi che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art 7 del D.L. per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. (*Nel caso di specie, l'imputato omettendo di fornire informazioni in merito alla composizione del proprio nucleo familiare aveva ottenuto indebitamente il beneficio del RdC da maggio 2020 ad aprile 2021, per tali ragioni il giudice penale ha ritenuto che, al beneficio di cui all'art. 1 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con modificazioni, dalla L 28 marzo 2019 n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo D.L., vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, affermando pertanto la penale responsabilità dell'imputato*).

REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TRA PRESENTI E REGIME DI UTILIZZABILITÀ

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 2540 del 18/10/2024
Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero**: VPO Dott. G. Argentino
Imputato: D.P.
Assoluzione *ex* art. 530 c.p.p.

PROVE – MEZZI DI PROVA – PROVA DOCUMENTALE – CONVERSAZIONE TRA PRESENTI – REGISTRAZIONE AD OPERA DI UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA – INUTILIZZABILITÀ – APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 110 e 544-ter c.p.-234, 266 ss. c.p.p.*

La registrazione audiovideo di conversazioni tra presenti, eseguita da uno dei partecipi al colloquio all'insaputa degli astanti, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p.; quando invece è effettuata da un ufficiale di polizia giudiziaria, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio, deve essere previamente autorizzata dal G.I.P. sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. (*Fattispecie in cui il Tribunale dichiarava l'inutilizzabilità delle conversazioni abusivamente registrate da un agente zoofilo all'insaputa degli altri presenti, poiché eseguite in assenza dei presupposti previsti dal codice di rito, in particolare, di un previo decreto autorizzativo del Gip*).

RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE DI UNA PERSONA GIURIDICA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1747 del 14/06/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **V.P.O.** delegato: dott.ssa Mariella FANULI
Imputato: P.C.
Assoluzione *ex* art. 530 c.p.p.

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - TRUFFA – ACCERTAMENTO IN CONCRETO - ASSOLUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Riferimenti normativi: *art. 640 c.p., D. Lgs. n. 231/2001*

Il legale rappresentante di una persona giuridica non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato in virtù della mera posizione organizzativa assunta e in assenza di prove o indizi che consentano di ricondurre a lui quantomeno un concorso materiale o morale nelle condotte truffaldine contestate (*Nel caso specifico il giudice ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto poiché le condotte truffaldine erano riconducibili tutte a soggetti diversi e chiaramente individuati, cionondimeno rimasti completamente estranei al procedimento, non essendo implausibile che gli stessi, dipendenti della società, avessero agito all'insaputa del legale rappresentante).*

RICONOSCIMENTO DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE

Tribunale di Lecce, **Sez. GIP/GUP**, **ordinanza proc. nr. 450/2024 SIGE del 29.10.2024**
Giudice dell'esecuzione: *Dr.ssa T. Verderosa*; **Pubblico Ministero**: //
Indagati: **C.G.**

ORDINANZA DI RIGETTO DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE

Riferimento normativi: *artt. 81, cpv, c.p., 676 e 677, co. 4, c.p.p.*

In tema di riconoscimento del vincolo della continuazione, il beneficio è da escludersi qualora non emergano elementi univoci per desumere la preesistenza di una deliberazione che includa, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi, ma anzi si rinvengono elementi di segno opposto e idonei come tali a far apparire le condotte contestate come espressione di una generica risoluzione delinquenziale, di una scelta di vita compatibile con plurime deliberazioni (*Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, in funzione del giudice dell'esecuzione, ha ritenuto di rigettare l'istanza promossa dal difensore del condannato per il riconoscimento della continuazione in merito a tre distinti fatti di reato, contestati e giudicati in tre sentenze divenute irrevocabili e aventi ad oggetto il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 commesso rispettivamente nel 2015, nel 2018 e nel 2020*).

RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, Ordinanza di archiviazione del 07/08/2024
Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero**: Dott.ssa Patrizia CICCARESE
Indagato: P.C. + altri

OMISSIONE NON MOTIVATA DI ATTI RICHIESTI - CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi: *art. 328 comma 2 c.p.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., è necessario che la richiesta scritta sia qualificabile, per tenore letterale e contenuto, come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo percepibile in tali termini; a tal fine, è sufficiente che il contenuto della richiesta, sebbene non riproduca formalmente i termini "diffida" e "messa in mora", rappresenti la cogenza della richiesta, la necessità di un adempimento direttamente riconducibile alla disciplina del procedimento amministrativo e, eventualmente, le conseguenze in termini di responsabilità (incluse quelle penali) di una mancata risposta nei termini *(Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 328 comma 2 c.p., conformemente alla richiesta di archiviazione del P.M., poiché la richiesta di sopralluogo avanzata dalla querelante all'Ente non conteneva una formale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni).*

RIFIUTO D'INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE

Tribunale di Lecce, sent. n. 391 del 01/10/2024
Giudice Rel.: Dott.ssa Cinzia Vergine; **Pubblico Ministero**: Dott. Alessandro Prontera
Imputato: M.R.
Condanna *ex* art. 533 c.p.p.

RIFIUTO DI FORNIRE LE PROPRIE GENERALITA' – MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA – PUBBLICO UFFICIALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

Riferimenti normativi: *art. 651 c.p.*

Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, onde è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalità o che l'identità del soggetto sia facilmente accertabile per conoscenza personale del pubblico ufficiale o per altra ragione. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui contestato in quanto, nel corso di una manifestazione non autorizzata in luogo pubblico, raccoglieva da terra due fumogeni accesi e, dopo, averli lanciati, un fumogeno colpiva un albero e l'altro giungeva a pochissima distanza da un'autovettura delle forze dell'ordine. A seguito di tale condotta, l'imputato veniva fermato dagli agenti al fine di procedere all'identificazione del medesimo ma, nonostante le numerose richieste, rifiutava di fornire le proprie generalità e di esibire un documento identificativo).*

TRUFFA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, ordinanza di archiviazione dell'11.06.2024
Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO;
Indagato: A.C.

TRUFFA – IDENTITA' TRA PERSONA INDOTTA IN ERRORE E PERSONA OFFESA DEL REATO – GIUDICE -

Riferimenti normativi: *art. 640 c.p., 409 c.p.p.*

In tema di truffa, pur non postulando l'identità tra la persona indotta in errore e la persona danneggiata, su cui si producono gli effetti del raggiro, non è mai configurabile laddove, come nel caso in esame, a essere tratto in inganno sia il giudice; non è configurabile la truffa processuale nel caso in cui l'agente ottenga una decisione a lui favorevole in un giudizio civile mediante artifici e raggiri idonei a trarre in inganno il giudice procedente, dal momento che tale condotta non integra uno degli elementi essenziali del delitto previsto e punito dall'art. 640 c.p., ovvero, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto indotto in errore dalla condotta illecita posta in essere dall'imputato (*Nel caso di specie, il giudice penale ha escluso la responsabilità penale dell'indagato la cui condotta "ingannatoria" , a dire della p.o., sarebbe consistita nell'esibizione - nel giudizio civile diretto ad accertare la simulazione di un contratto di compravendita - di una dichiarazione falsa e avrebbe avuto come destinatario il giudice civile, con conseguente pregiudizio della p.o.).*

USURA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ordinanza proc. nr. 8093/2022 R.G.GIP (nr. 4191/2022 R.GN.R.) del 25.09.2024
Giudice Est.: Dr.ssa T. Verderosa; **Pubblico Ministero**: Dr.ssa M.C. Moschettini
Indagati: **M.V. e V.A.**
Archiviazione *ex* artt. 408 ss c.p.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – USURA – ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO – TASSO MEDIO O TEGM – "ISTRUZIONI" DELLA BANCA DI ITALIA

Riferimento normativi: *artt. 644 c.p. e 2, co. 1 e 4, L. n. 108/1996*

In tema di delitto di usura contestato agli indagati, nell'ambito delle rispettive funzioni svolte all'interno della Banca, la nozione di tasso usurario risulta fortemente condizionata dai criteri di calcolo e dalle scelte classificatorie operate dalla Banca d'Italia, la quale, conformandosi al dettato normativo, individua gli oneri da includere e quelli da escludere dal computo dei TEG medi (individuato quale parametro di riferimento oggettivo per la determinazione del limite di usurarietà del costo complessivo del credito erogato dalle banche e dagli intermediari finanziari). Orbene, se pur è vero che, secondo parte della giurisprudenza, le istruzioni della Banca d'Italia laddove in contrasto con la legge, non sono vincolanti per gli operatori bancari né per gli organi giurisdizionali, deve comunque ritenersi escluso l'elemento soggettivo del reato per coloro che si adeguano alle citate istruzioni. (*Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., ha ritenuto che gli indagati, in qualità di dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, non avessero agito con dolo nella determinazione degli interessi relativi a due distinte operazioni finanziare in favore della P.O., atteso che gli stessi hanno seguito le istruzioni impartite dalla Banca di Italia).*

VIOLAZIONE DELLA CORRISPONDENDZA TRA IMPUTAZIONE E DECISIONE

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1039/2024 del 10/04/2024

Giudice Est.: dott.ssa Elena Coppola **Pubblico Ministero**: VPO dott. Gioacchino ARGENTINO

Imputati: G.M., M.A., S.R. V.M., C.P., C.L.

Assoluzione 530 c.p.p.

VIOLAZIONE CORRISPONDENZA IMPUTAZIONE E DECISIONE – DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - OMESSO CONTROLLO SERVIZIO MANDATO IN ONDA – AUTORI DEL SERVIZIO – DIRETTORE TRASMISSIONE TELEVISA - CONFIGURABILITA'.

Riferimenti normativi: *artt. 57 c.p., 596 bis c.p., 521 c.p.p., 530 c.p.p.*

Gli autori e i giornalisti del servizio non rispondono del delitto di cui all'art. 596 bis c.p., di omesso controllo del contenuto del servizio mandato in onda, poiché in tema di diffamazione non è applicabile al direttore di un giornale radiotelevisivo la disciplina dettata dall'art. 57 c.p. per il caso di omesso controllo da parte del direttore responsabile del periodico a stampa, non potendosi far leva sul disposto dell'art. 3 comma 4 L. 223/1990, in base alla quale ove sia commesso un reato di diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, le sanzioni preiste dall'art. 13 l. 47/1948 si applicano solo ai soggettivi specificatamente indicati. *(Fattispecie in cui il Giudice di prime cure, in ordine al difetto del rispetto dei limiti del diritto di cronaca e anche della violazione del diritto di critica da parte del protagonista del servizio, mandava assolti l'inviato e l'autore del servizio essendo stati gli stessi citati a giudizio soltanto ai sensi della seconda parte dell'imputazione, per una diversa condotta storica, ovvero per rispondere di omesso controllo, in qualità di inviato e autore del servizio, laddove, invece, per essi non sussisteva un dovere di controllo esterno del contenuto del servizio mandato in onda, laddove essi erano gli autori e i giornalisti di quel servizio. Il Giudice reputava, invece, una diversa condotta di concorso nel delitto di diffamazione commesso dall'imputato, dacché si commetterebbero una violazione della corrispondenza tra l'imputazione e la decisione ritenere che ad essi sia stata altresì contestata la diffamazione dolosa di cui al primo punto della imputazione, perché tale condotta non è descritta, andando oltre i limiti dell'art. 521 c.p.p.)*

VIOLENZA SESSUALE

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 1286/24 del 6.5.2024 (dep. 16.7.2024)
Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero**: Dott.ssa Giorgia Villa
Imputato: C.A.
Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

DICHIARAZIONI PERSONA OFFESA – ATTENDIBILITA'

Riferimenti normativi: *artt. 81, 605 e 609 bis in relazione all'art. 609 septies c.p.*

La valutazione dei contenuti della deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile, deve essere attenta e prudente, nel senso che il vaglio del giudicante deve sicuramente avere riguardo ai generali criteri di verifica tipici delle dichiarazioni testimoniali, ma, in più, deve spingersi su un piano di rigore maggiore accertando la presenza di riscontri intrinseci che offrano alla deposizione un elevato grado di verosimiglianza e, quindi, di credibilità oggettiva e soggettiva, sicchè il giudice riterrà non credibili le dichiarazioni della denunciante laddove le stesse sono connotate da livore e gelosia nei confronti dell'imputato e non sono supportate da alcun elemento obiettivo. (*Nel caso di specie, il Tribunale assolveva l'imputato dai reati contestati non ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, poiché, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, emergeva l'esistenza di una relazione clandestina consensuale tra l'imputato e la suocera, persona offesa*).

- SETTORE CIVILE

ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO IN ASSENZA DELLA DELIBERA COMUNALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DELLA POSTAZIONE DI CONTROLLO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3173/2024 del 10/10/2024
Giudice: Dott. Mario Cigna
C.G. (ricorrente) **c/ G.T.** (resistente)

APPELLO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – ATTRAVERSAMENTO INCROCIO CON SEMAFORO ROSSO – CONTESTAZIONE DIFFERITA – OMESSA APPROVAZIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEL POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE – ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO

Riferimenti normativi*: art. 146 C.d.S.*

In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control), è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario. (*Nel caso di specie, il Giudice, in accoglimento di uno dei motivi di opposizione formulati dall'originario ricorrente, ha dichiarato l'illegittimità dell'accertamento – in particolare rilevazione di passaggio con semaforo rosso – annullando i relativi verbali, atteso che l'ente comunale non aveva neppure dedotto la sussistenza della delibera della Giunta Comunale di autorizzazione alla installazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione).*

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO *EX* ART. 445 *BIS* C.P.C.: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA ASL

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, ordinanza del 18/9/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Mainolfi; GOT delegato Dott. Alessandro Maggiore
R.C.(ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

AMMISSIONE DI CONSULENZA TECNICA – NOMINA CTU – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' ASL – L. 104/1992 ART. 3, CO. 3 HANDICAP GRAVE-INDENNITA' DI ACCPMPAGNAMENTO- ESENZIONE TICKET

Riferimenti normativi*: artt. 445 bis e 696 bis c.p.c.; L. 104/1992; L. 18/1980*

In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l'INPS, anche là dove l'interessato intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario). Pertanto, la legittimazione passiva dell'INPS è esclusiva e sussiste anche quando vi sia la sola richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento dei benefici sanitari. (*Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ASL di Lecce, ritenendo dunque quale unico soggetto legittimato passivo -convenuto - l' INPS).*

ACCORDI DI SEPARAZIONE DEROGATORI A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2937/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;
M.M. (opponente) **c/ A.V.** (opposto)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL CONIUGE NON AFFIDATARIO PER IL FIGLIO MINORE - PERCEZIONE - DIRITTO DEL CONIUGE AFFIDATARIO – LEGITTIMITÀ.

Riferimenti normativi*: art. 1322 c.c. e art. 211 l. 151/1975.*

Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. (*Nel caso di specie, relativo al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente titolo nel mancato versamento degli assegni per il nucleo familiare, il Giudice, nell'accogliere l'opposizione e revocare il relativo decreto, ha stabilito che la clausola, contenuta negli accordi di separazione, relativa all'assegnazione degli ANF all'opponente, unico genitore titolare di rapporto di lavoro subordinato e, quindi, legittimato a chiedere all'I.N.P.S. la corresponsione degli assegni familiari per i figli, fosse da interpretare nel senso produttivo di effetti giuridici e, cioè, nel senso di aver attribuito al genitore, in questo caso, non collocatario, il diritto di trattenere per sé l'importo degli ANF).*

"AGGRAVAMENTO" NON RISARCIBILE NEI CASI DI MALATTIE INGRAVESCENTI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n.3365/2024 del 25/10/2024
Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;
P.L. (attore) **c/ M.S.** (convenuto)

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - EMOTRASFUSIONI – AGGRAVAMENTO – NON RISARCIBILITÀ.

Riferimenti normativi*: art. 2043 c.c.*

In tema di "danni da emotrasfusioni" e quindi in riferimento a patologie ingravescenti, in presenza di complicanze eziologicamente riconducibili all'originario evento lesivo, non può ritenersi che nasca in capo al danneggiato un nuovo diritto risarcitorio, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto in un giudizio precedente e relativo all'evento lesivo principale. Ciò rientra, infatti, nella sfera dell'"aggravamento", ossia costituisce mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia e non una "nuova patologia", circostanza quest'ultima che richiederebbe invece una nuova valutazione del "danno biologico risarcibile". (*Nel caso di specie la Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il ristoro di ogni ulteriore, nuovo e diverso danno patito dall'attore, rispetto a quello già riconosciuto dalla Corte di Appello in un giudizio precedente, a seguito delle patologie correlate al contagio da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusioni, espletata la CTU, ha rigettato la domanda, valutando tali danni non integranti una nuova patologia, ma mero "aggravamento" della epatopatia accertata nel precedente giudizio).*

APPELLO AVVERSO ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO PER LITISPENDENZA

Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 2690/2024 del 29/07/2024
Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;
C.V. (appellante) **c/S.M.** (appellato)

LITISPENDENZA – PREVENZIONE – RIASSUNZIONE – RINUNCIA AGLI ATTI -

Riferimenti normativi: *art. 39 c.p.c.; art. 306 c.p.c.; art. 307 c.p.c.*

La rinuncia agli atti necessita dell'accettazione soltanto delle parti "costituite", ma ciò vale sempre a condizione che il giudizio sia stato effettivamente iscritto a ruolo; diversamente, laddove così non è, vale comunque la regola per cui il giudizio non iscritto a ruolo pende fino allo spirare del termine per la riassunzione. E' dunque inconferente e inadeguata allo scopo la semplice espressione "annulla e sostituisce la precedente notificazione eseguita in data odierna avente il medesimo oggetto" contenuta nella seconda pec di notifica dell'atto di opposizione a precetto (così come non è considerato tale il semplice disinteresse della controparte alla continuazione della controversia).
A ciò si aggiunga che, qualora la rinuncia agli atti non sia posta in essere dalla parte personalmente ma dal procuratore, quest'ultimo deve essere munito di procura speciale, non rientrando negli ordinari poteri che il mandato conferisce al difensore. (*Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'appello avverso la sentenza del G.d.P. che disponeva la cancellazione dal ruolo ritenendo sussistente la prevenzione del giudizio ritenuto pendente fino allo spirare del termine per la riassunzione e comunque fino a quando non ne venga dichiarata l'estinzione con apposita ordinanza a seguito di riassunzione tardiva).*

AZIONE DI DANNO TEMUTO

Tribunale di Lecce, Sez. I, ord. n. 13198/2024 pubbl. il 04/10/2024
Giudice: Dott. Mario Cigna
C.M. (ricorrente) **c/ P.G.** (resistente)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - AZIONE DI DANNO TEMUTO - DANNO GIÀ VERIFICATOSI - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE – CONDIZIONI

La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso (Nella specie, il Giudice sussistendo i presupposti di cui all'art. 1172 c.c. - ragionevole danno futuro, gravità e prossimità del pericolo – e sulla scorta dell'espletata ctu, ha accolto la domanda cautelare, condannando la resistente all'abbattimento di una palma ad alto fusto, dell'altezza di circa 15 metri, stante il rischio di caduta della stessa nel giardino del ricorrente

BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. 3072 n. del 3/10/2024
Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti
P.I. (appellante) **c/ N.G. + 1** (appellate)

BUONI FRUTTIFERI POSTALI – DOVERE INFORMATIVO – CONCORSO COLPOSO SOTTOSCRITTORE

Riferimenti normativi: art. 6 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000; 1227 c.c.

La conoscibilità attraverso altri canali informativi a disposizione della clientela dell'Ente delle condizioni applicate allo specifico buono sottoscritto dalle odierne appellate possa rilevare ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., come ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, con la conseguenza di giustificare una diminuzione dell'entità del risarcimento dovuto *(Nel caso di specie, il Giudice, accogliendo l'appello, in ragione dell'affissione presso gli uffici dell'ente delle condizioni e delle caratteristiche dei prodotti finanziari, ha riconosciuto un concorso di responsabilità dell'utente sottoscrittore di un buono fruttifero postale, diminuendo così il risarcimento a lui spettante).*

CAPARRA CONFIRMATORIA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2867 del 16/09/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;
N.L.S. (attrice) **c/ B.G.** (convenuto contumaace)

QUALIFICAZIONE E FUNZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA – MANCATA CORRESPONSIONE DELLA MEDESIMA – IMPOSSIBILITÁ DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA NON CONSEGNATA

Riferimenti normativi*: artt. 1385 c.c.*

Il patto con cui si stabilisca la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto principale, allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna tali cose; ciò, tuttavia, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna. (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale di un contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempimento, ha rigettato la domanda attorea di condanna del convenuto contumace al risarcimento del danno nella misura della caparra confirmatoria, assumendo che tale somma, sebbene dovesse essere versata al momento dell'accettazione della proposta, non era mai stata consegnata).*

CIRCOLAZIONE STRADALE

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 3232/2024 pubbl. il 17.10.2024.
Giudice Estensore: Dott.ssa Silvia Saracino.
C.R. (ricorrente appellante) c/ **P.D.L.** (resistente appellata).

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO - COINCIDENTE INTERAMENTE CON L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO STRADALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 145, co. 4 e 11, C.d.S.;*

In tema di circolazione stradale, l'accertamento di una violazione al codice della strada, contestata ed oggetto di giudizio di opposizione, non coincide interamente con l'accertamento della responsabilità del sinistro stradale che ne è derivato. (*Nel caso di specie, il Tribunale, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza di rigetto dell'originaria opposizione al verbale di contestazione elevato nei confronti dell'originario opponente sul presupposto che, pur essendo la ricostruzione del sinistro elaborata dagli agenti accertatori priva di efficacia probatoria privilegiata, il Giudice deve verificare nel merito se l'infrazione è stata correttamente contestata al trasgressore, anche sulla base di tutte le risultanze obiettive attestate dagli agenti accertatori - fidefacienti sino a querela di falso – e di una logica, congruente e univoca interpretazione delle stesse. Segnatamente, nella specie, Tribunale ha fatto propria la ricostruzione storico-fattuale operata dagli agenti intervenuti sui luoghi dell'occorso e dalla quale è conseguita l'infrazione elevata all'odierno appellante per la violazione dell'obbligo di precedenza di cui all'art. 145, comma 4 e 11, C.d.S., poiché, come emerso dal carteggio processuale, frutto di dati oggettivi (che emergono dai rilievi metrici/planimetrici, dalla visione delle foto dei veicoli coinvolti con specifico riguardo al posizionamento dei danni ivi riscontrati, dall'esame delle dichiarazioni rese dai protagonisti del sinistro) univocamente indicativi della elevata contestazione e idonei a scongiurare una conclusione di segno contrario*).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 5718 del 16/09/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;
T.D. (attore) **c/c/ E.G.C.S.R.L.** (convenuto)

NATURA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA IMPUGNABILITÁ IN APPELLO – FORMAZIONE DEL GIUDICATO

Riferimenti normativi*: artt. 808 c.p.c.*

L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, investito dell'accertamento in ordine alla validità e applicabilità della pattuizione in forza della quale i contraenti concordavano di affidare ad uno o più arbitri la decisione delle future ed eventuali controversie che dovessero insorgere da quel rapporto contrattuale, ha sostenuto la natura negoziale della clausola compromissoria dichiarando la propria incompetenza, in favore dell'arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti*).

CLAUSOLA PENALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3319/2024 pubblicata il 24.10.2024
Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;
C.B. (opponente) **c/ F.F.C.** (opposto)

INADEMPIMENTO – PRESTAZIONE PRINCIPALE - CLAUSOLA PENALE – DIVIETO DI CUMULO

Riferimenti normativi*: artt. 1382 e 1383 c.c.*

L'art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, alfine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (cfr. Cass. civ. sent. n. 16032/24 e n. 21207/21). *(Nel caso di specie, il Giudice, oltre alla prestazione principale, ha riconosciuto come dovuta la penale per il ritardo poiché, come si evince dalla documentazione in atti, l'appaltatore ha abbandonato il cantiere con quasi un anno di ritardo rispetto alla data di consegna convenuta).*

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3024/2024 del 27/09/2024
Giudice: Dott. Mario Cigna
S.V. (ricorrente) **c/ C.L.** (resistente)

SPESE GIUDIZIALI – COMPENSAZIONE – GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI – GENERICITÀ DELL'INDICAZIONE

Riferimenti normativi*: art. 92 c.p.c.*

In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente *ratione temporis*, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo. (*Nel caso di specie il Giudice ha riformato la sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese di lite, ritenendo che le "giuste ragioni" indicate dal primo Giudice - e, segnatamente, la circostanza che il ricorso fosse stato accolto per un vizio formale e non per la effettiva mancanza di responsabilità del conducente del veicolo sanzionato - non fossero idonee a sorreggere la disposta compensazione delle spese processuali, in quanto non rientranti in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, co. 2, cpc.)*

COMPETENZA CIVILE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3397/2024 del 29/10/2024
Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;
U.S. (attore) **c/ L.L.** (convenuto)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - "FORUM COMMISSI DELICTI" - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE – COMMENTO DI CONTENUTO DIFFAMATARIO INSERITO SU SOCIAL NETWORK - RISARCIMENTO DEL DANNO –

Riferimenti normativi*: art 18 e 20 c.p.c.*

Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., nel novero dei fori competenti in ordine alle cause relative a diritti di obbligazione vi è anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi e che riguardo ai giudizi introdotti per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una dichiarazione inserita su un social network, per "*forum commissi delicti*" si intende il luogo di domicilio o, ove diverso, di residenza del danneggiato.(*Nel caso in esame, il Giudicante preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto il quale invocava il foro generale ex art. 18 c.p.c)*

CONTRATTO DI AGENZIA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 2858 n. del 16/9/2024
Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti
E. S.A.S. (attrice) **c/ B. S.P.A.** (convenuta)
CONTRATTO DI AGENZIA – INDENNITA' – RISARCIMENTO DEL DANNO

Riferimenti normativi: *1751 c.c.*

Occorre rilevare che l'art. 1751, co. 4, c.c., ai sensi del quale la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del "diritto all'eventuale risarcimento dei danni", si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dello stesso art. 1751 c.c., con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di detto illecito *(Nel caso di specie, il Giudice, recependo la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, in difetto di prova sugli elementi dell'illecito, ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria proposta dall'attore.)*.

CRIMINI DI GUERRA E RISRCIMENTO DEL DANNO NELL'AMBITO DEL RAPPORTO PARENTALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3170/2024 del 10/10/2024
Giudice Est.: Caterina Stasi;
LA. (attore) **c/ M.E.F.** (convenuto) **c/ R.F.G.** (convenuta)

CRIMINI DI GUERRA – DANNO NON PATRIMONIALE – RAPPORTO PARENTALE -

Riferimenti normativi*: 10 cost., 11 preleggi c.c.*

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in seguito alla morte del padre che era deceduto in un campo di concentramento, ha accolto la domanda riconoscendo lo sconvolgimento emotivo dell'attore, il quale era stato costretto a crescere senza la una figura paterna).*

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A SEGUITO DI SCISSIONE SOCIETARIA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3305 pubblicata il 23.10.2024
Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista
L'A. s.r.l. (attore) **A.G. s.r.l.** (intervenuto) **c/ C.A.G.s.r.l. + 2** (convenuti) **A.A. s.p.a. + 1** (terzi chiamati in causa)

APPALTO – SCISSIONE SOCIETARIA – CONSEGUENZE PROCESSUALI – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Riferimenti normativi: artt. 1655 e ss. c.c., art. 2506 c.c., art. 111 c.p.c.

La scissione societaria di cui agli artt. 2506 e ss. c.c., sostanziandosi nel trasferimento di tutto o di parte del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, è suscettibile di determinare una scissione a titolo particolare nel diritto controverso, con il conseguente subentro della società beneficiaria della scissione (o nata dalla stessa) nel preesistente rapporto contrattuale facente capo alla società scissa, circoscrivendo l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. (e quindi la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie) all'ipotesi di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi che si sia verificato nel corso del giudizio (*Nel caso di specie, il Giudice, in ragione del trasferimento immobiliare a seguito di scissione parziale effettuata da parte attrice, nonché alla luce della circostanza che la predetta scissione, integrante una successione a titolo particolare nel diritto controverso, si verificava prima dell'instaurazione del giudizio, accertava il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e rigettava la domanda*).

***DISCRIMEN* TRA L'INVASIONE ARBITRARIA DI IMMOBILE PUBBLICO E OCCUPAZIONE ARBITRARIA**

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2345/24 del 02/10/2024
Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero**: VPO dott.ssa Daniela PASSARO
Imputate: M.R.A. (+2)
Sentenza di assoluzione

INVASIONE ARBITRARIA DI IMMOBILE PUBBLICO – DIFETTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Riferimenti normativi: *artt. 633, comma 1, 639 bis c.p.*

La condotta del soggetto legato da pregresso rapporto di convivenza con l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che abbia ivi la propria residenza, versando regolarmente il canone locativo, non integra il reato di invasione arbitraria di edifici, per la cui configurazione è richiesta l'arbitraria introduzione dall'esterno al fine dell'occupazione.
Ed invero il paradigma della norma incriminatrice postula quale elemento materiale non soltanto l'occupazione arbitraria ma anche l'invasione al fine occupazione, questa rilevando sia sotto il profilo del dolo specifico sia quanto al momento consumativo.
(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti delle imputate sul presupposto che le stesse hanno continuato a risiedere nell'Alloggio di E.R.P., ove hanno sempre vissuto sin dalla nascita, dopo la morte del loro dante causa, assegnatario dello stesso, corrispondendo altresì i canoni di locazione in favore dell'ente pubblico proprietario).

FIDEIUSSIONE E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2944/2024 pubblicata il 23.09.2024
Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista
U. A. s.p.a. (attrice) **c/ C.N. + 3** (convenuti)

OBBLIGAZIONI - CONTRATTI - FIDEIUSSIONE – CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

Riferimenti normativi: artt. 1322 e 1936 e s.s. c.c.

Nelle fideiussioni il vincolo dell'accessorietà comporta che la causa della fideiussione sia la garanzia dell'adempimento di un'obbligazione altrui e pertanto l'obbligo del garante segue le sorti dell'obbligazione garantita. Nel contratto autonomo invece l'obbligazione sorta nei confronti del beneficiario vive di vita propria e si assiste ad un'astrazione della causa, non essendoci alcun legame con il rapporto principale sottostante, valorizzando invece la natura, o meglio funzione, indennitaria della garanzia autonoma. Quindi caratteristica principale del contratto autonomo di garanzia è la deroga all'accessorietà all'obbligazione del debitore principale che è, invece, caratteristica fondamentale della fideiussione. Se dunque nella fideiussione si tutela l'interesse del creditore all'esatto adempimento dell'obbligazione principale e il vincolo di garanzia si modula su quest'ultima, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è qualitativamente diversa rispetto a quella del debitore principale perché è volta solo ad indennizzare economicamente il creditore insoddisfatto secondo un ammontare stabilito: ne discende che la prestazione del garante può non essere identica, né omogenea a quella del debitore principale. (*Nel caso di specie, il Giudice, accertata la previsione nella convenzione di lottizzazione della clausola che impegnava l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta di parte convenuta con esclusione del beneficio di cui al comma secondo dell'art. 1944 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice, qualificava il contratto in oggetto come contratto autonomo di garanzia. Pertanto, condannava parte attrice a corrispondere a parte convenuta l'importo richiesto, con conseguente rigetto della domanda presentata e accoglimento della domanda formulata da parte convenuta*).

IMPRESCRITTIBILITA' DEI CRIMINI INTERNAZIONALI

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3169/2024 del 10/10/2024
Giudice Est.: Caterina Stasi;
M.A. (attore) **c/ M.E.F.** (convenuto) **c/ R.F.G.** (convenuta)

CRIMINI DI GUERRA – IMPRESCRITTIBILITA' – CUSTODE

Riferimenti normativi*: 10 cost., 11 preleggi c.c.*

I crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale trattandosi di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per tali ragioni, deve esserne sancita l'imprescrittibilità, riconoscendo altresì ad ogni Stato la facoltà di reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale. (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal congiunto vittima di cimini di guerra, ha rilevato che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra è principio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa europea).*

INCOMPETENZA TERRITORIALE DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, ordinanza n. 3322/2024 del 02/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido
B.H. (ricorrente) **c/ M.I. C.T.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – COMPETENZA TERRITORIALE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE – CRITERIO DEL LUOGO DI COLLOCAZIONE DEL RICORRENTE – CRITERIO DI PROSSIMITA'

Riferimenti normativi: *art. 28 c.p.c., art. 70 c.p.c., art. 4, comma 1, del D.L. n. 13/2017 (convertito con legge n. 46/17), art. 1 sexies D.L. n. 416/89, art. 14 D.L.vo n. 286/98*

In tema di competenza per territorio delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.L. n. 13/2017 (convertito con legge n. 46/17), le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35 D.L.vo n. 25/2008 sono assegnate alla Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità (Commissione Territoriale) che ha adottato il provvedimento impugnato. Il comma 3 del citato articolo stabilisce che, nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1 sexies D.L. n. 416/89, ovvero trattenuti in un centro di cui all'art. 14 D.L.vo n. 286/98, si applica il criterio previsto dal comma 1, avuto riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. Tanto in ossequio al principio di prossimità, al fine di assicurare al ricorrente l'accesso a un giudice il più "vicino" possibile al luogo in cui si trova. (*Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bari, in quanto il ricorrente aveva impugnato un provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale di Bari, non adempiendo all'invito, rivoltogli dal Tribunale, di depositare documentazione attestante la sua presenza in una struttura di accoglienza della provincia di Lecce, Brindisi o Taranto al momento della proposizione della domanda, al fine di radicare la competenza territoriale presso il Tribunale adito*).

INTEPRETAZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2937/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;
M.M. (opponente) **c/ A.V.** (opposto)

SEPARAZIONE - NEGOZIO GIURIDICO - INTERPRETAZIONE - INTEPRETAZIONE LETTERALE - INTERPRETAZIONE SECONDO LA VOLONTA' DELLE PARTI - CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.

Riferimenti normativi*: artt. 1367 c.c.*

In tema di accordi di separazione personale, è possibile, per il Giudice, fare ricorso ai parametri fissati in tema di interpretazione del contratto, al fine di ricostruire il significato specifico di determinate clausole dal significato dubbio o contestato in sede di giudizio, onde consentire la produzione dei relativi effetti, in forza del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. (*Nel caso di specie, relativo all'opposizione a un decreto ingiuntivo avente titolo nel mancato versamento degli assegni per il nucleo familiare, il Giudice, nell'accogliere l'opposizione, basata sull'interpretazione di una clausola, contenuta negli accordi di separazione, relativa all'assegnazione degli assegni familiari in favore dell'opponente, ma il cui significato era stato contestato dall'opposta, ha osservato come, nel caso di contrasto tra le parti sul significato delle clausole degli accordi di separazione, esse vadano interpretate nel loro senso letterale e, qualora sussista ancora il dubbio sul loro significato, seguendo il criterio legale secondo cui le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcuno).*

INTERESSE AD AGIRE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3053 del 01/10/2024
Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;
C.G.M. (attori/ricorrenti) **c. C.A. e C.V.** (convenuto/resistente)

Riferimenti normativi: *art. 100 c.p.c.*

L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione *ex* art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (*Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che sia venuto meno l'interesse dell'attrice ad una decisione e la domanda e l'accertamento richiesto è, sin d'ora, privo di attualità non ravvisandosi una lesione attuale del diritto dell'attrice e il conseguente danno alla propria sfera giuridica*).

LITISCONSORZIO NECESSARIO NELL'OPPOSIZIONE RECUPERATORIA EX ART. 7 DEL D.LGS. N. 150 DEL 2011

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 3150 del 10/10/2024
Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;
F. G. (appellante) **c/ A.D.E.R.** (appellata)

APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. – OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE - OPPOSIZIONE RECUPERATORIA ART. 7 DEL D. LGS. 150/2011 – OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON L'ENTE IMPOSITORE – NULLITA' DELLA SENTENZA

Riferimenti normativi*: art. art. 7 del D. lgs. 150/2011, artt. 102 e 345 c.p.c.*

La contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatone) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. (*Nel caso di specie, il Giudice, facendo applicazione dei principi da ultimi pronunciati da Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.3.2024, n. 6204 ha dichiarato nulla ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la sentenza emessa dal giudice di pace con la pretermissione dell'ente impositore e rimesso le parti dinanzi al giudice di prime cure).*

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2909 del 17/09/2024
Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;
M.M. (attori/ricorrenti) **c. L'I.S.C.A.R.L.** (convenuto/resistente)

Riferimenti normativi: *art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010*

Per quanto il termine fissato dal Giudice per l'introduzione della mediazione sia di carattere ordinatorio, certamente non può essere superato il termine finale determinato dal Giudice con la fissazione dell'udienza di rinvio, il che significa che ogni eventuale proroga vada chiesta e concessa senza superare tale termine finale. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che all'udienza di verifica, il primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione non si era ancora tenuto nè l'istanza era stata comunque presentata, sicché la condizione di procedibilità non risulta assolta. Pertanto ha dichiarato improcedibile la domanda).*

MINORE ETÀ COME CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA "PROTEZIONE SPECIALE"

Tribunale di Lecce, IV sez. decreto R.G. n.8574/2023 del 22/07/2024
Giudice relatore: Dott.ssa Caterina Stasi;
R.A. (ricorrente) **c/ C.T.** (resistente)

RICHIESTA D'ASILO – PROTEZIONE SPECIALE – MINORE ETÀ – CASI DI VULNERABILITÀ

Riferimenti normativi*: artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008; art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998; art. 32 comma ter del D. Lgs n.25/2008.*

In tema di riconoscimento della protezione internazionale e in particolare ai fini del riconoscimento della "protezione speciale", quella della minore età del richiedente può essere definita come condizione di *vulnerabilità estrema* in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il minore straniero non accompagnato, condizione che di per sé rappresenta, in caso di rientro nel paese d'origine, un pericolo di compromissione dei diritti umani fondamentali, così come da giurisprudenza consolidata.(*Nel caso di specie, la Giudice, nell'ambito di un giudizio instaurato al fine dell'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione internazionale, pur non riconoscendo una delle due forme maggiori di protezione, ossia quella dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per "protezione speciale", in considerazione anche della condizione di minore età del ricorrente).*

MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL GENITORE AFFIDATARIO

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. del 16/10/2024
Giudice Est.: Dott. Michele Grande
S.S. (attore) **c/ A.V** (convenuto)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SCIOGLIMENTO – DIVORZIO – OBBLIGHI – VERSO LA PROLE – CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI

Riferimenti normativi: *art. 30 Cost.; artt. 315 bis, 316 bis, 317 bis, 337 ter c.c.*

La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale dei genitori. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore convivente concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore *(Nel caso di specie, il giudice ha confermato la misura del contributo paterno al mantenimento della prole, fissata in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, nonostante l'intervenuto miglioramento della situazione economica del genitore collocatario prevalente rispetto al tempo dell'avvio del giudizio. Ciò in ragione dell'esiguità della frequentazione dei figli da parte dell'altro genitore, nonché dell'incombenza di tutti gli oneri connessi alla crescita e alla gestione della prole in capo al genitore convivente).*

NOTIFICA DELLA CESSIONE E PAGAMENTO DEL CREDITO CEDUTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3008 del 26/09/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;
M. I. (opponente) **c/ B. S. S.P.A.** (opposta)

CESSIONE – NOTIFICA – FATTURE – PAGAMENTO

Riferimenti normativi*: art. 1264 c.c.*

È meritevole di accoglimento la domanda, formulata dal cessionario, di pagamento del credito ceduto laddove la notifica della cessione al debitore ceduto sia intervenuta in data precedente al pagamento del detto credito in favore del cedente. (*Nel caso di specie, poiché il pagamento dal debitore al creditore originario risulta effettuato in data successiva alla notifica dell'intervenuta cessione, lo stesso non può ritenersi opponibile al cessionario, al quale, per l'effetto, il debitore è tenuto ad effettuare il pagamento per essere liberato dalla relativa obbligazione, fatto salvo il diritto del debitore di agire in favore del creditore originario per l'eventuale ripetizione di quanto ad esso indebitamente pagato).*

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2830/2024 del 12/09/2024
Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;
R.A.E. (attore-opponente) **c/ U.S.M.B.** (convenuta-opposta)

CALCOLO ISEE AD OPERA DEL CAF – RESPONSABILITA' DEL CITTADINO PER RISULTANZE NON CORRISPONDENTI ALLA REALTA' ECONOMICA

Riferimenti normativi: art. 10 d.p.c.m. 159/2013;

La circostanza che il calcolo dell'ISEE venga posto in essere da parte di un CAF non pare idonea a far venir meno un'eventuale responsabilità del cittadino laddove l'ISEE stesso fornisca risultanze non corrispondenti alla realtà economica del suo nucleo familiare. (*Nel caso di specie R.A.E. aveva dedotto la sussistenza di un errore commesso dal CAF nella redazione dell'ISEE. Il Giudice, nel rigettare tale eccezione, ha evidenziato come tale circostanza non sia idonea ad escludere la sua responsabilità, posto che l'ISEE si basa su di un'autocertificazione del cittadino, cui compito è quello di fornire al CAF gli elementi non autonomamente acquisiti dal sistema automatizzato INPS/Agenzia delle Entrate*)

OPPOSIZIONE DI TERZO *EX* ART. 619, COMMA 2, C.P.C.

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2519/2024 del 15/07/2024
Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;
L.L.L. (attore-opponente) **c/ S.N. srl** (convenuta-opposta)

EFFETTO PRENOTATIVO DELLA TRASCRIZIONE – DIFFERENZE NELL'OGGETTO NEGOZIALE TRA CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO DEFINITIVO

Riferimenti normativi: art. 2645 *bis* c.c.;

L'effetto prenotativo della trascrizione di cui all'art. 2645-*bis* c.c. vale anche laddove sussista una differenza nell'oggetto negoziale dei due contratti, non essendo richiesto che il definitivo costituisca un'integrale e puntuale esecuzione del preliminare (*Nel caso di specie, S.N. s.r.l. aveva eccepito l'inapplicabilità dell'effetto prenotativo della trascrizione di cui all'art. 2645 bis, comma 2, c.c. in considerazione del fatto che il contratto definitivo non costituisse integrale esecuzione del contratto preliminare, bensì atto modificativo del tutto indipendente, stante la mancata coincidenza – tra preliminare e definitivo – circa gli immobili compravenduti. Il Giudice, nel rigettare tale eccezione, ha evidenziato il fatto che non sia richiesta un'integrale coincidenza tra preliminare e definitivo ai fini dell'applicazione del suddetto effetto prenotativo.*)

OPPOSIZIONE ALL'ATP DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI A.S.L.

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3279 del 24/10/2024
Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;
T.M. (ricorrente) **c/ INPS + ASL**(resistenti)

ATP PREVIDENZIALE – OPPOSIZIONE – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ASL

Riferimenti normativi: assegno di invalidità civile ex L.n. 118/71; art. 445 *bis* c.p.c.;

Nel procedimento "tipico" delineato dall'art. 445-*bis* c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie presupposte dai diritti che si intenda far valere nell'ambito delle "controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222", (nel cui alveo non può che essere ricompresa anche quella relativa all'accertamento ed al riconoscimento della situazione di handicap grave) l'unico titolare (dal lato passivo) della relativa posizione giuridica soggettiva è l'Inps; laddove, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, (secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali") il procedimento amministrativo relativo a tutti i "benefici" derivanti dalle suddette condizioni sanitarie si instaura mediante una unica domanda presentata in via esclusiva all'Inps a cui compete, quindi, ogni responsabilità con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie. (*Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta resistente ASL, evocata in giudizio unitamente ad INPS dal ricorrente che aveva proposto opposizione alla atp di previdenza conclusasi con relazione peritale negativa).*

OPZIONE TRA PRESTAZIONI INCOMPATIBILI

1. Tribunale di Lecce, Sez. Lav., ordinanza collegiale n. 37798/2024 del 16/07/2024
Presidente relatore: Dott.ssa Caterina Mainolfi
Z.A. (reclamante) **c/ INPS** (reclamato)

OPZIONE TRA PRESTAZIONI INCOMPATIBILI – PERMANENZA DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE NON OPZIONATA

Riferimenti normativi: *art 3 c. 1, L. n. 407 del 1990*

In tema di incompatibilità tra prestazioni, poiché l'art 3 c. 1, L. n. 407 del 1990 consente all'interessato di optare non per una delle prestazioni ma per il trattamento economico più favorevole, l'opzione determina non la rinuncia al diritto alla prestazione ma la rinuncia a percepirne l'erogazione, quindi la rinuncia al mero godimento di un diritto di cui l'interessato continua comunque ad essere titolare; si verifica, pertanto, la "non erogabilità in concreto", che presuppone la permanenza del diritto alla prestazione non opzionata. *(Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda di ripristino dell'assegno di invalidità civile avanzata da un soggetto che, titolare sia del diritto all'assegno mensile ex art. 13, L. 118/1971 sia del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/1984, aveva esercitato l'opzione ex art 3 c. 1, L. n. 407 del 1990 in favore dell'assegno ordinario, successivamente revocato per sopravvenuta carenza del requisito contributivo specifico).*

2. Tribunale di Lecce, Sez. Lav., ordinanza collegiale n. 37798/2024 del 16/07/2024
Presidente relatore: Dott.ssa Caterina Mainolfi
Z.A. (reclamante) **c/ INPS** (reclamato)

OPZIONE TRA PRESTAZIONI INCOMPATIBILI – EFFICACIA *EX TUNC* DELLA REVOCA DELLA PRESTAZIONE SCELTA – DIRITTO AL RIPRISTINO DELLA PRESTAZIONE NON OPZIONATA CON DECORRENZA DALLA DATA DELLA REVOCA

Riferimenti normativi: *art 3 c. 1, L. n. 407 del 1990*

Il soggetto che, essendo titolare di due prestazioni incompatibili, ai sensi dell'art 3 c. 1, L. n. 407 del 1990 aveva esercitato l'opzione in favore della prestazione che successivamente è stata revocata, ha diritto al ripristino della prestazione non opzionata con decorrenza dalla data della revoca di quella a suo tempo scelta, considerato che il diritto ad uno dei trattamenti economici è stato disconosciuto (in sede amministrativa) con efficacia *ex tunc* e che, pertanto, la revoca ha caducato l'opzione esercitata. *(Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda di ripristino dell'assegno di invalidità civile avanzata da un soggetto che, titolare sia del diritto all'assegno mensile ex art. 13, L. 118/1971 sia del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/1984, aveva esercitato l'opzione ex art 3 c. 1, L. n. 407 del 1990 in favore dell'assegno ordinario, successivamente revocato per sopravvenuta carenza del requisito contributivo specifico, disponendo l'immediato ripristino dell'assegno di invalidità civile e il pagamento dei relativi ratei maturati dalla data della revoca della prestazione previdenziale sino al ripristino di quella assistenziale).*

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2994/2024 del 26.09.2024
Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;
R.S.+3(attori) c/ **M.D.** (convenuto)

RISARCIMENTO DANNI- DIRITTO ALLA SALUTE–AMIANTO- PRESCRIZIONE

Riferimenti normativi: *157 c.p. e 161 c.p., art. 1 co. 1 lett. c) D.L. 92/2008 conv. nella L. 125/08.*

Nell'ambito del procedimento penale per omicidio colposo riguardante i decessi di lavoratori per mesotelioma pleurico, i termini di prescrizione decorrono ex articolo 158 del c.p. dal giorno di consumazione dei singoli reati di omicidio colposo: e, dunque, per ciascuna delle vittime, dal giorno del decesso. Per quanto attiene alla durata, considerato che la pena prevista dalla norma incriminatrice individuata è da due a sette anni all'esito della modifica introdotta dall'art. 1 co. 1 lett. c) D.L. 92/2008 conv. nella L. 125/08, in virtù dell'art. 157 co. 1 e 6 c.p. il termine di prescrizione deve intendersi almeno di quattordici anni, al netto di eventuali interruzioni che porterebbero ex art. 161 c.p. all'innalzamento di esso. (*Nel caso di specie, il Giudice, in un giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale accusato iure proprio per la perdita del proprio congiunto deceduto a causa di un mesotelioma pleurico asseritamente cagionato dalla prolungata esposizione all'amianto nel corso della sua attività lavorativa svolta alle dipendenze del dicastero convenuto, ha ritenuto non risultasse maturata alcuna prescrizione, essendo noto che il decesso del congiunto degli odierni attori, è avvenuto il 13.10.2004, che il 07.02.2014 è stata recapitata al dicastero la nota del 28.01.2014 che lo ha costituito in mora per tutti i pregiudizi generati dalla malattia, sia iure proprio che iure hereditatis, interruttiva dell'originario termine, e che l'odierna citazione è stata notificata il 20.9.2021*).

PAGAMENTO DEL COMPENSO DA PARTE DEL COMUNE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2911 del 17/09/2024
Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;
C. D. S. (attori/ricorrenti) **c. M. I. S.R.L.** (convenuto/resistente)

Riferimenti normativi: *art. 1358 c.c.; art. 1359 c.c.*.

Nel caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l'ente pubblico è tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte.
(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che il comportamento omissivo, costituito dalla mancata trasmissione tempestiva del rendiconto all'ente pubblico al fine di permettere l'erogazione del finanziamento, da parte del comune abbia comportato, ex art. 1359 c.c., l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dello stesso ente, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti).

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3322/2024 del 24/10/2024
Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;
D.S. (attrice) **c/ C.F.** (convenuto) + 2

FALLIMENTO - EFFETTI - RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO DI UNA PARTE PROCESSUALE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - AUTOMATICITÀ - RIASSUNZIONE O PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE - SUSSISTENZA - COMUNICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi*: art. 43 del r.d. 267/1942 (l. fallimentare); artt. 303 e 305 c.p.c*

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. 267/1942, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza, va notificata da uno degli interessati o comunicata dall'ufficio giudiziario. *(Il giudicante riteneva, in via preliminare, non meritevole di accoglimento l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione ex art. 305 c.p.c. rispetto all'evento interruttivo (ex art. 43 del r.d. 267/1942) rappresentato dall'intervenuto fallimento della ditta originariamente convenuta in quanto essendo stato il processo dichiarato interrotto in udienza in data 8 giugno 2017 e riassunto con ricorso ex art. 303 c.p.c. dall'attrice il giorno successivo, non si era, certamente, verificata estinzione.).*

PRINCIPIO DI BUONA FEDE CONTRATTUALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1034 del 15/03/2024
Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;
S.S. Srl (attore) **c/ S.M. sas** e **C.V.** (convenuti)

BUONA FEDE CONTRATTUALE – APPLICAZIONE *EX POST* DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE NEI RAPPORTI CONTRATTUALI.

Riferimenti normativi*: art. 1175 e 1375 c.c.*

Il principio della buona fede contrattuale assurge a criterio di sindacato a posteriori sulla condotta dei soggetti di un rapporto giuridico, tale per cui nell'esecuzione di un contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Per questi motivi, la norma che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede è norma che concorre a formare il contenuto legale del contratto ex art. 1374 c.c., sicché alla sua violazione è riconducibile un inadempimento contrattuale. (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un contratto di appalto pubblico, ha ritenuto legittima la risoluzione contrattuale adottata dalla società appaltante, in quanto conseguenza diretta dell'intervenuta informazione antimafia a carico della società appaltatrice*).

PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PARTE ONERATA

Tribunale di Lecce, II Sez., ord. del 15/05/2024
Giudice Est.: Dott. Michele Grande
S. s.r.l. (attore) **c/ U s.p.a.** (convenuto)

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI MEDIAZIONE – ONERE – INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE GRAVATA

Riferimenti normativi: *art. 5 D. Lgs. 28/2010*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che rientri tra le controversie per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. *(Nel caso di specie, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio ritenendo che la parte opposta non fosse stata messa nelle condizioni di assolvere all'onere su di lei incombente, in ragione del contenuto del provvedimento adottato dal precedente giudicante, che aveva posto espressamente a carico della parte opponente l'onere di intraprendere il tentativo di mediazione obbligatoria e costei non vi aveva adempiuto).*

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI PER FATTO ILLECITO DEL MINORE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3129 del 09/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;
R.D. +1 (attori) c/D.G. + 3 (convenuti)

RESPONSABILITA' CIVILE DEI GENITORI – ILLECITO DEL MINORE – PROVA LIBERATORIA

Riferimenti normativi*: artt. 2047- 2048 c.c..*

I genitori del minore naturalisticamente capace di intendere e volere, per andare esenti da responsabilità di cui all'art. 2048 cod. civ., devono positivamente dimostrare di aver adempiuto al loro onere educativo, che non consiste nella mera indicazione di regole, conoscenze o modelli di comportamento, bensì nel fornire alla prole gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane affettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità; i genitori, e ciò non riveste minore importanza, sono inoltre tenuti a controllare che i figli abbiano assimilato l'educazione impartita loro; le modalità della stessa condotta posta in essere può di per sé essere indice di tale opera di acquisizione.(*Nella fattispecie, il Giudice ha ritenuto responsabili i genitori per il fatto illecito compiuto dal figlio minore in quanto le modalità con cui si è verificato il fatto e l'atteggiamento assunto dal minore denotavano la mancanza in quest'ultimo del rispetto per gli altri e l'incapacità di dominare i suoi istinti e di rispettare le regole , imputabili evidentemente a carenze nell'attività educativa)*

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 3068 del 2/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;
B.S.G. (attori) **c/ F.Z.** (convenuto) **nonché P.G. e G.I. S.P.A.** (terzi chiamati)

RESPONSABILITÀ CIVILE - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

Riferimenti normativi*: art. 2721 c.c.*

La parte che intenda dimostrare l'esistenza o il contenuto di un contratto concluso tra terzi estranei alla controversia, oppure tra la parte avversaria e un terzo, può avvalersi della prova testimoniale. Infatti, allorquando si tratti di negozio concluso tra altre persone, questo costituisce una *res inter alios acta* che, sotto il profilo dell'ammissibilità della prova testimoniale, non differisce da qualsiasi altro fatto giuridico semplice. Nello stesso modo, possono avvalersi della prova testimoniale, le parti del giudizio che sono anche parti del contratto, nell'ipotesi in cui questo non venga dedotto in giudizio per i suoi effetti tipici, bensì come elemento di una fattispecie diversa **(***Nella specie, il Tribunale ha ritenuto non operante l'art. 2721 c.c., dal momento che oggetto di prova era l'esistenza del contratto da dimostrarsi come mero fatto storico, rilevante al fine di dimostrare il danno da lucro cessante attinente alla vendita di alcuni beni ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello pattuito con la parte convenuta nel giudizio di risoluzione per inadempimento).*

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3251/24 del 18/10/2024
Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;
D. D. R. + 6 (attori) **c/ B. P. P.** (convenuto)

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – RECESSO

Riferimenti normativi: *art. 1337 c.c.*

La responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua.". (*Nel caso di specie, gli attori non hanno provato che le trattative fossero giunte ad un punto e ad un esito tale da ingenerare in loro un legittimo affidamento).*

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE DEL MINORE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, decreto del 25/09/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;
F.A. (ricorrente) **c/ M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE – VULNERABILITA' - MINORE ETA' DEL RICORRENTE

Riferimenti normativi: *artt. 32 comma 3 e 35 D.lgs. n. 25/1998; art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n. 286/1998.*

In tema di riconoscimento della protezione speciale, occorre valorizzare la particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente che sia giunto in Italia in condizioni di minore età. Quella della minore età del richiedente può essere definita come condizione di "vulnerabilità estrema" in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne non accompagnato, condizione che, al pari di altre, come lo stato di gravidanza, l'età avanzata, la disabilità, etc., determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente. (*Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la protezione speciale ad un ricorrente giunto in Italia da minore non accompagnato, anche se quest'ultimo non aveva fornito sufficiente prova documentale di integrazione sul territorio dello Stato italiano, avendo lavorato per soli tre mesi).*

RICORSO CONTRO L' INAIL: IL CREDITO PER SORTE CAPITALE IN CASO DI RENDITA O INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, Sentenza n. 1822/2024 dell'1/6/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Maria I. Gustapane
S.F (ricorrente) **c/ INAIL** (resistente)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI INDENNIZZO O RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE- CONDANNA ALLE SPESE PER INAIL - CREDITO PER SORTE CAPITALE

Riferimenti normativi*: art. 13, comma 2 D. Lgs. n. 38/2000; art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.*

Nei ricorsi contro l'INAIL, in caso di sussistenza dei presupposti di inabilità nella misura richiesta dalla normativa per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un indennizzo in conto capitale in ragione di una menomazione dell'integrità psico-fisica accertata dal CTU, l'Istituto resistente va condannato al pagamento della relativa prestazione. Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all'effettivo soddisfo.

RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 2513/2024 del 15/07/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;
M.G. (ricorrente) **c/M.D.G.** (resistente)

RIGETTO RICHIESTA LIQUIDAZIONE DIFENSORE

Riferimenti normativi: *art. 12 D.M. n. 55/2014; art. 82 D.P.R. 115/2002; art. 116 D.P.R. 115/2002*

In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento di rigetto fondato sul mancato esperimento delle procedure esecutive nei confronti del debitore non può considerarsi un giudicato, essendo emesso "allo stato degli atti", per cui l'istanza è riproponibile in caso di sopravvenienze.
(*Nel caso di specie, il Giudice ha accolto il ricorso del difensore di persona ammessa al patrocinio dello Stato in procedimento di sorveglianza avverso decreto di rigetto di liquidazione dei compensi sull'assunto del mancato esperimento delle procedure previste per il recupero del credito professionale, poiché nella fase di opposizione il ricorrente aveva prodotto documentazione da cui si evinceva sussistere il presupposto di legge per porre il compenso a carico dell'Erario).*

RISARCIMENTO DANNI A COSE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 360/2024 del 02.10.2024
Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;
C.A. (appellante) c/ S.A.+1(appellati)

SINISTRO STRADALE- DANNI A COSE- RISARCIMENTO – QUANTUM

Riferimenti normativi*: art. 2054 c.c.*

In tema di risarcimento danni derivati da circolazione stradale, se l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno. (*Nel caso di specie, il Giudice nell'ambito di giudizio volto ad accertare il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito di un sinistro stradale, ha rigettato la domanda, non avendo provato l'attore il danno patrimoniale accusato. In particolare non ha dato prova della riparazione dell'autovettura al fine di dimostrare l'effettività dell'esborso sostenuto, e quindi della diminuzione patrimoniale riportata, e soprattutto in occasione della consulenza tecnica d'ufficio non ha messo a disposizione del consulente il veicolo, privando il processo della fonte di prova (con inevitabile rigetto della pretesa), o lasciando ipotizzare che esso sia stato ceduto nelle more del giudizio.*).

RISARCIMENTO DANNI DA PERDITA DI *CHANCE* LAVORATIVE FUTURE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3127 del 09/10/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;
F.M.R. (attrice) **c/A.A. + 1** (convenuti)

RISARCIMENTO DANNI PERDITA DI CHANCE - PERDITA DI CHANCE DA FUTURE ATTIVITA' LAVORATIVE - PROVA DANNO.

Riferimenti normativi*: artt. 2043 – 2056 – 2697 c.c.*

In tema di risarcimento del danno da perdita di chance lavorative future, il danneggiato ha l'onere di provare – benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo della probabilità – la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. *(Nella specie, il Giudice ha respinto la domanda di risarcimento danni relativa alla perdita di chance lavorative future avanzata da un'infortunata in un sinistro stradale in quanto, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale distinto rispetto all'ulteriore danno alla salute di carattere non patrimoniale, la perdita di guadagni futura non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti spettando alla danneggiata l'onere di provare che il danno alla salute gli abbia precluso l'accesso a situazioni di lavoro tali che, se realizzate gli avrebbero fornito anche solo la possibilità di maggiori guadagni. Nel caso in esame, la danneggiata aveva un'età nella quale ormai le inclinazioni lavorative della persona si sono stabilizzate e la circostanza che abbia prodotto solo un contratto di lavoro part-time a tempo determinato, peraltro in attività stagionale, dimostra che la stessa, anche nel pieno della sua capacità lavorativa specifica, aveva in realtà lavori saltuari. L'attrice non ha dato prova, in primo luogo, di avere un reddito da lavoro stabile, prolungato nel tempo, sul quale abbia inciso negativamente il sinistro, ma al contrario, ha provato solo che al tempo del sinistro aveva dinanzi a sé 9 giorni di lavoro, per i quali INAIL ha interamente compensato la perdita).*

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 3278/2024 pubbl. il 21.10.2024.
Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.
M.A. (ricorrente appellante) c/ **P.D.L.** (resistente appellata).

SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI, ANCHE PRIVATI, DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'IMBUSTAMENTO ED ALLA CONSEGNA DEI PLICHI - RILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE – FONDAMENTO.

Riferimenti normativi: *art. 385, co. 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione C.d.s.*

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell'ufficio o comando, o da un suo delegato, i quali possono - in mancanza di una previsione espressa di una causa di nullità - validamente affidare a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale (*Nel caso si specie il Tribunale ha rigettato il gravame, proposto dall'appellante, di "illegittimità del verbale impugnato" poiché redatto e notificato da società privata (nella specie, "centro servizi Sapi S.r.l. CMP Bologna") anziché da Poste Italiane, avendo l'amministrazione resistente (odierna convenuta) dimostrato già nel primo grado che la notifica dell'impugnato verbale era stata eseguita a cura di Poste Italiane, e non da un'agenzia di recapiti; avendo, invece, delegato, peraltro del tutto legittimamente, al "Centro servizi Sapi S.r.l. CMP Bologna", anch'esso nominativamente indicato nella busta postale in atti, le attività intermedie di natura materiale, precisamente relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale*).

SERVITÙ

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 1710 del 7/05/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;
B.G. e S.M.A. (attori) **c/ B.A. e P.A.** (convenuti)

COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ

Riferimenti normativi*: artt. 1027, 1031, 1058 c.c.*

Al fine di costituire validamente una servitù non è richiesta l'adozione di formule sacramentali; tuttavia, il titolo deve contenere tutti gli elementi della servitù affinché questa sia individuata o individuabile. Infatti, anche in ipotesi di contratto stipulato per scopi diversi, la costituzione della servitù può risultare da una modalità o da una clausola dello stesso, purché venga osservata la forma scritta e dall'atto si possa desumere in maniera chiara e specifica la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione sopra un altro fondo appartenente a diverso proprietario (*Nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda volta all'accertamento della sussistenza di servitù asseritamente costituite in virtù di convenzioni intercorse tra le parti, difettando gli elementi necessari ai fini della corretta individuazione delle stesse*).

TERMINE ESSENZIALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3318/2024 pubblicata il 24.10.2024
Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;
S.C. (attrice) **c/ P.A.** (convenuta)

INADEMPIMENTO – TERMINE ESSENZIALE – INTERESSE DELLA PARTE

Riferimenti normativi*: art. 1457 c.c.*

In ossequio alla granitica opzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità -cfr. ex *plurimis* Cass. civ. sentenza n. 28/24- "l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi".
(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto il termine essenziale rispetto all'equilibrio economico del negozio, atteso che solo il rispetto del medesimo avrebbe consentito alla promissaria acquirente di evitare il pagamento ulteriore del canone di locazione convenuto per l'occupazione del bene, come dalle stesse parti espressamente previsto).

TERMINE NEL PRELIMINARE DI VENDITA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 751 del 17/03/2022
Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;
M.F. (attore) **c/ E.A.C., M.M.C., A.D.R., A.C., C.M.D.S., M.A.C., O.R.C. e A.C.** (convenuti)

TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA – ESSENZIALITA' DEL TERMINE PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO – VALIDITA' DELLA PROROGA DEL TERMINE

Riferimenti normativi*: art. 1184 e 1457 c.c.*
In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., soltanto quando, all'esito d'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine. Ed inoltre, nel caso in cui una delle parti chieda di prorogare il termine per la stipula del contratto definitivo, la proroga, ritenuta modifica integrativa del preliminare, è valida ed efficace al momento dell'accettazione di controparte. (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'inadempimento dei promissari venditori in un contratto preliminare di compravendita di immobile, ha ritenuto il termine apposto per la stipula del definitivo non essenziale, in quanto si trattava di un termine non previsto espressamente come essenziale per le parti e soggetto a proroga.*).

TRASFERIMENTO COATTIVO DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA PER PERSONA DA NOMINARE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3011 del 26/09/2024
Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;
C. F. (attore) **c/ P. P.** (convenuto) **c/ L. S.U.R.L.** (convenuto in riconvenzionale) **c/ S. A. T. D. P. S. & C.** (terzo intervenuto)

PRELIMINARE – TRASFERIMENTO COATTIVO

Riferimenti normativi*: art. 2932 c.c.*

Nel caso in cui nel preliminare intercorso tra le parti non è stato previsto un termine entro il quale effettuare l'*electio amici*, lo stesso deve ritenersi possibile sino alla stipula del definitivo (quale termine ultimo entro il quale il promissario acquirente, per sé o per persona da nominare, può utilmente effettuare l'elezione). In ragione di ciò, allorquando l'*electio amici* venga effettuato in seno alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., la stessa deve ritenersi meritevole di accoglimento in quanto validamente formulata.